SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 282

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 dicembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naprius» *(09A14237)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vertiserc» *(09A14238)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Purinethol» *(09A14239)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lexotan» *(09A14240)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daunoblastina» *(09A14241)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provindol» *(09A14242)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solmucol» *(09A14243)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mycostatin» *(09A14244)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinemet» *(09A14245)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lamotrigina Ranbaxy» *(09A14246)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Alendronato EG» *(09A14247)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Mylan Generics» *(09A14248)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tamsulosina Aurobindo» *(09A14249)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Loratadina Mylan Generics» *(09A14250)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fristamin» *(09A14251)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Clarityn» *(09A14252)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fentanil Winthrop» *(09A14253)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Eligard» *(09A14254)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amlodipina RKG» *(09A14255)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Aliane» *(09A14256)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rocuronio Kabi» *(09A14257)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rocuronio B.Braun» *(09A14258)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Albumina LFB» *(09A14259)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Wilfactin» *(09A14260)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Pharmacare» *(09A14261)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina DOC Generici» *(09A14262)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina EG» *(09A14263)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Fidia» *(09A14264)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Alter» *(09A14265)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3823).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed, in particolare, l'art. 2, comma 12, che dispone che, nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed, in particolare, l'art. 2, recante la disciplina relativa alla rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi;

Considerato lo stato di criticità in cui versa attualmente la strada statale n. 268 «del Vesuvio» in ragione della mancata raccolta di cumuli di rifiuti indifferenziati, colà abusivamente abbandonati;

Considerato, altresì, che la mancata rimozione dei cumuli di rifiuti indifferenziati lungo l'asse della strada statale n. 268 ha, di fatto, impedito l'utile prosecuzione dei lavori di completamento dell'opera viaria, con particolare riguardo alla costruzione del terzo tronco stradale, compreso lo svincolo di Angri, evidenziandosi, in tal senso, la necessità di provvedere preliminarmente, ed in via di urgenza, alle indispensabili attività di rimozione dei rifiuti e di bonifica delle aree di sedime;

Considerato, inoltre, che il completamento dell'opera viaria in rassegna riveste carattere di fondamentale importanza anche ai fini di protezione civile, costituendo l'asse della strada statale n. 268, unitamente allo svincolo di Angri di collegamento tra la strada statale n. 268 e l'autostrada A3 Napoli-Salerno, le principali vie di evacuazione delle popolazioni residenti nei comuni dell'area vesuviana nell'eventualità di fenomeni calamitosi di origine vulcanica e sismica, così come indicato nel Piano emergenziale di evacuazione del Vesuvio, redatto dal Dipartimento della protezione civile;

Rilevati i profili di oggettiva complessità degli interventi da operarsi sull'asse viario della strada statale n. 268 «del Vesuvio» sia con riferimento alle peculiari esigenze relative alle attività di cantiere e di andamento dei lavori sia rispetto alle esigenze di individuazione dei soggetti tenuti alla rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006;

Viste le note redatte dalla struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania ed indirizzate ai comuni del territorio vesuviano interessati dal passaggio della strada statale n. 268, con cui viene sollecitata l'evasione degli incombenti connessi allo smaltimento dei rifiuti nelle aree di sedime ricadenti nei rispettivi ambiti territoriali;

Vista la nota in data 9 settembre 2009 redatta dall'ANAS, con cui la predetta società, all'esito dell'apposita interlocuzione stabilita con la struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania di cui all'art. 1 del predetto decreto-legge n. 90/2008, rappresenta la necessità di porre in essere ogni utile iniziativa per fronteggiare la situazione di criticità sopra rappresentata;

Vista la nota in data 28 ottobre 2009, con cui la Giunta regionale della Campania - Assessorato ai trasporti e viabilità, porti ed aeroporti, demanio marittimo rappresenta di aver stanziato risorse economiche pari a € 10 milioni per il completamento dei lavori inerenti l'opera viaria in rassegna;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento del contesto di criticità che caratterizza la strada statale n. 268, in ragione della valenza strategica dell'asse viario in rassegna quale principale strada di evacuazione delle popolazioni residenti nell'area vesuviana nell'eventualità di fenomeni calamitosi di origine vulcanica e sismica;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

1. Il direttore centrale nuove costruzioni della società ANAS S.p.A. è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari al superamento del contesto di criticità che interessa la strada statale n. 268 «del Vesuvio», e dovuto alla presenza di cumuli di rifiuti indifferenziati, abusivamente abbandonati in quantità tale da costituire pericolo per la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ed alla prosecuzione dei lavori di completamento dell'opera viaria, di fatto impedita dalla presenza dei cennati rifiuti.

2. Al Commissario delegato di cui al precedente comma 1, in relazione ai maggiori compiti derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è riconosciuto, con oneri a carico delle risorse economiche di cui al successivo art. 5, un compenso lordo mensile pari al 40% del trattamento economico in godimento.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni di piena fruibilità della strada statale n. 268, principale via di evacuazione delle popolazioni residenti nell'area vesuviana nell'eventualità di fenomeni calamitosi di origine vulcanica e sismica, così come indicato nel Piano emergenziale di evacuazione del Vesuvio redatto dal Dipartimento del-

la protezione civile, il Commissario delegato provvede, nell'ambito delle risorse economiche di cui al successivo art. 5:
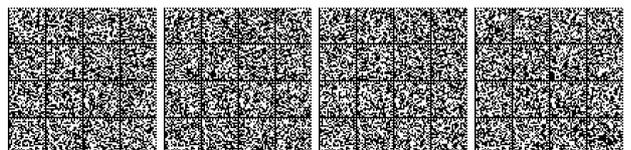
a) alla predisposizione di uno o più piani operativi finalizzati alla rimozione dei rifiuti dalle aree di sedime interessate dagli illeciti sversamenti, alle successive fasi di selezione, classificazione, eventuale caratterizzazione, rimozione e trasporto, nonché alla ripresa dei lavori di completamento dell'asse viario della strada statale n. 268;

b) all'affidamento, sulla base dei piani operativi di cui alla precedente lettera *a)*, a soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi delle attività di rimozione e di trasporto dei cumuli di rifiuti, anche speciali e pericolosi, presenti sulle aree di sedime interessate dalle opere di cantierizzazione ed infrastrutturazione dell'opera viaria in rassegna. L'esecuzione, in termini di somma urgenza, delle richiamate attività di rimozione e di trasporto dei rifiuti viene operata anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi, con l'assistenza delle risorse umane e strumentali delle Agenzie regionali per la protezione ambientale, da individuare con separato provvedimento del Commissario delegato, per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

c) all'individuazione, sulla base dei piani operativi di cui alla precedente lettera *a)*, di apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire, previa autorizzazione delle autorità competenti, i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione ed eventuale caratterizzazione degli stessi, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali. I rifiuti provenienti dalle cennate aree sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio entro quindici giorni dalla richiesta formulata dal Commissario delegato; decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, su proposta del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, in premessa citato;

d) alla stipula di contratti di servizi, anche in deroga alle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, finalizzati ad assicurare il controllo delle aree oggetto degli interventi di cui ai piani operativi sub *a)*, in termini di prevenzione ovvero di repressione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, rispetto alle condotte illecite di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

e) all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, così come emergente dai piani operativi di cui alla precedente lettera *a)* e comunque necessaria e funzionale al ripristino delle condizioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente delle aree di cantiere interessate dagli interventi di infrastrutturazione della strada statale n. 268 ed alla celere ripresa dei lavori di completamento dell'asse viario, da realizzarsi, anche attraverso la revisione delle obbligazioni negoziali già assunte, ivi comprese quelle derivanti da procedure esperite ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rigoroso rispetto di quanto convenuto nel protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1º agosto 2007 tra il prefetto di Napoli, il presidente della regione Campania, il presidente della provincia di Napoli, il sindaco del comune di Napoli, il presidente della Camera di commercio di Napoli e il coordinatore dei sindaci della provincia di Napoli - ANCI Campania.

Art. 2.

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, l'area di sedime della strada statale n. 268, interessata dagli interventi di cui al precedente art. 1, è dichiarata area di interesse strategico nazionale a norma dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed i relativi interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità che interessa la strada statale n. 268 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, e vi si applicano le speciali disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 90/2008 in tema di salvaguardia e tutela dell'asse viario in rassegna, sì da assicurarne l'assoluta protezione e l'efficace gestione, stante la valenza strategica della strada statale n. 268 ai fini del piano emergenziale di evacuazione del Vesuvio redatto dal Dipartimento della protezione civile.

2. L'eventuale ricorso alla conferenza di servizi afferente agli interventi sopra citati, si attiva mediante convocazione della stessa entro sette giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ad apposito provvedimento del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, in premessa citato, da assumere entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al precedente comma, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio

1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente art. 1 sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi in rassegna, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

5. Per l'esecuzione degli interventi e delle attività finalizzati alla ripresa dei lavori di completamento dell'asse viario della strada statale n. 268, da condurre anche in deroga alla pertinente normativa di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in tema di affidamento di servizi e di consulenze per le attività di supporto al Commissario delegato, al responsabile unico del procedimento ed alla direzione dei lavori, è autorizzata l'adozione di provvedimenti costituenti variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio.

6. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza il Commissario delegato può richiedere la collaborazione delle strutture delle amministrazioni centrali e territoriali dello Stato, dell'amministrazione regionale, dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, della provincia di Napoli e degli enti locali interessati.

Art. 3.

1. Per le motivazioni indicate nella premesse e tenuto conto della assoluta indifferibilità ed urgenza delle iniziative di assunzione dei molteplici e complessi interventi concernenti il superamento del contesto di criticità che interessa la strada statale n. 268, è istituita apposita Commissione consultiva, composta da tre unità aventi specifiche professionalità, con compiti consultivi e di assistenza in materie tecnico-progettuali, giuridiche ed amministrative.

2. La Commissione consultiva di cui al comma 1 del presente articolo, nominata dal Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ed operante anche oltre i termini di cui all'art. 19 del predetto decreto-legge, è composta da una unità di personale civile o militare dipendente da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici territoriali, avente specifiche competenze nel settore amministrativo ed, in particolare, dei pubblici affidamenti, che sarà messo a disposizione da parte dell'ufficio di appartenenza entro cinque giorni dalla richiesta, da un magistrato amministrativo o avvocato dello Stato con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico, e da un esperto nel settore ingegneristico-ambientale, anche estraneo alla pubblica amministrazione.

3. I componenti della Commissione consultiva di cui al comma 2 del presente articolo svolgono le proprie attività sia presso la sede di Napoli della struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania sia presso la sede del Dipartimento della protezione civile in Roma. Ai componenti della Commissione consultiva è attribuito, con oneri a carico delle risorse economiche di cui al successivo art. 5, un compenso lordo mensile pari al 40% del trattamento economico in godimento, con esclusione degli oneri di missione, ovvero, qualora non dipendenti pubblici, è corrisposto un compenso di entità pari a quello attribuito al magistrato amministrativo o avvocato dello Stato di cui al precedente comma 2.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Commissario delegato è autorizzato, ove necessario, ad avvalersi dell'impianto derogatorio di cui all'art. 18, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nonché delle vigenti ordinanze di protezione civile recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dal compimento dei più urgenti interventi previsti dalla presente ordinanza si provvede nel limite di € 20 milioni a carico delle risorse economiche stanziate per il progetto dei lavori relativi al tronco stradale della strada statale n. 268, compreso tra i km 0+000 e 19+554, con conseguente riduzione di pari importo delle opere previste nel progetto medesimo, anche sulla base del regime derogatorio di cui alla presente ordinanza; il Commissario delegato acquisisce la disponibilità diretta del predetto stanziamento rendicontando trimestralmente alla società ANAS p.a. e al Dipartimento della protezione civile in ordine alle erogazioni a qualunque titolo effettuate.

2. La regione Campania, previe intese con il Commissario delegato, è autorizzata al finanziamento dei lavori di completamento dell'opera viaria in rassegna, nel limite di € 10 milioni a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale del Piano operativo regione Campania, come indicato nella nota in data 28 ottobre 2009 in premessa citata.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A14519
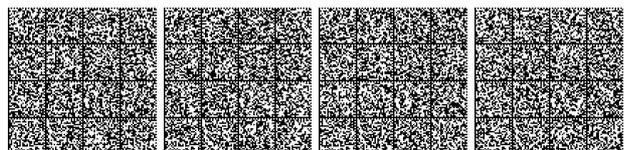
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 novembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 119.708 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 settembre e 28 ottobre 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, di cui al decreto del 24 settembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 settembre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 novembre 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 settembre 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo

offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 settembre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 novembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 91 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° dicembre 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2020, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 settembre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A14511

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 ottobre 2009.

Approvazione del verbale di consegna definitiva alla provincia di Avellino della strada di collegamento tra la SP 9 e l'area industriale di San Mango sul Calore.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86 LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento de-

gli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;
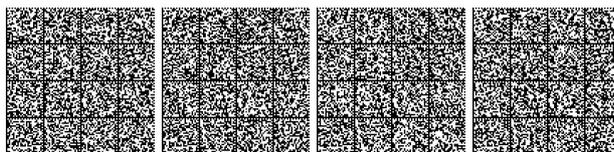
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale, all'art. 86 (interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un commissario *ad acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro dello sviluppo economico (già Ministro delle attività produttive) di nomina del commissario ad acta, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, per le attività commissariali ex art. 32, legge n. 219/1981, è stata aperta, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, apposita contabilità speciale n. 3250 intestata a «Commissario *ad acta* art. 86, legge n. 289/2002», alimentata con girofondi dalla contabilità speciale n. 1728 denominata «Interv. articoli 21 e 32, legge n. 219/1981», giusta nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 143472 del 4 dicembre 2004;

Vista la nota n. 99025 dell'11 agosto 2004 con la quale il Dipartimento R.G.S. - I.G.F. - Ufficio XIII del Ministero dell'economia e delle finanze autorizza il proseguimento della gestione fuori bilancio di detta contabilità speciale 3250;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Visto che con convenzione in data 14 settembre 1982 intercorsa tra il Ministro Segretario di Stato all'uopo designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 - concedente, ed il Consorzio INCOMIR - concessionario, sono state affidate al medesimo concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di San Mango sul Calore;

Visto che con atto aggiuntivo stipulato in data 21 luglio 1983 sono state affidate al medesimo concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra la ss 401 Ofantina e ss 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore;

Visto che con decreto del Ministro designato in data 3 gennaio 1985 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo alle opere di cui al citato atto aggiuntivo;

Visto che con decreto del Ministro designato in data 17 aprile 1986 sono stati approvati, con prescrizioni, i progetti di variante n. 2 e n. 3;

Visto che con decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1986 è stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni, il progetto di variante n. 4;

Visto che con decreto in data 11 settembre 1987 del Ministro delegato è stato approvato l'atto di transazione ed aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto in data 22 dicembre 1986 tra il capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32, legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il concessionario consorzio INCOMIR ed è stato, altresì, approvato, in linea definitiva, il progetto di variante n. 4, relativo alla realizzazione della strada di collegamento della ss 401 Ofantina con l'area industriale di San Mango sul Calore;

Visto che con decreto del Ministro designato in data 7 maggio 1987 è stato approvato il progetto di variante relativo allo svincolo in località «Panzone»;

Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1988 è stato approvato il progetto di variante n. 6;

Visto che con decreto n. 648/32-CO/PCM in data 30 giugno 1989 è stata approvata la perizia n. 7;

Visto che con verbale in data 7 dicembre 1991 l'Ufficio GST dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è stata consegnata in via temporanea e parziale alla provincia di Avellino la predetta strada di collegamento tra la ss 401 Ofantina con l'area industriale di San Mango sul Calore;

Visto che con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 9/B5/MICA del 31 gennaio 2001 è stata approvata sotto il profilo tecnico e amministrativo la perizia di assestamento finale;

Visto che con atto di transazione stipulato in data 18 dicembre 2003 tra il Ministero delle attività produttive ed il concessionario sono state definite tutte le controversie insorte nel corso dell'esecuzione di tutti i lavori affidati in concessione al concessionario consorzio INCOMIR;

Visto che con decreto del Ministero delle attività produttive n. 39/B5/MAP del 12 maggio 2004 sono stati approvati il citato atto di transazione del 18 dicembre 2003 ed il collaudo finale dei lavori in argomento;

Visto che la procedura espropriativa risulta terminata, giusta nota prot. n. 1.070.134 del 21 maggio 2004 dell'ufficio ministeriale competente;

Visto il proprio decreto n. 49 del 15 luglio 2004 con il quale, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 86 della citata legge n. 289/2002, è stata consegnata definitivamente alla provincia di Avellino la citata strada di collegamento tra l'area industriale di San Mango sul Calore e la ss 401 Ofantina, limitatamente alle opere connesse con l'asse principale compresi gli svincoli San Mango, Panzone, Poppano, area industriale San Mango, già consegnata in via temporanea e parziale con il predetto verbale in data 7 dicembre 1991;

Visto il proprio decreto n. 99 dell'11 aprile 2005 con il quale è stato approvato il verbale sottoscritto in data
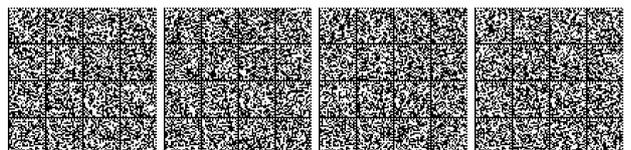
8 aprile 2005 dall'ufficio commissariale e dalla provincia di Avellino relativo alla consegna definitiva alla medesima provincia del sovrappasso alla progr. km 3830,31, del sovrappasso alla progr. km 512 e della bretella per l'area industriale di San Mango sul Calore realizzati nell'ambito del progetto in questione n. 39/40/6066;

Visto che, nell'ambito del progetto in argomento n. 39/40/6066, è stata realizzata la strada di collegamento tra la sp 39 e l'area industriale di San Mango sul Calore;

Vista la propria nota prot. n. 9451 del 27 gennaio 2009 con la quale è stata data informazione alla provincia di Avellino circa la consegna definitiva delle opere relative alla citata strada di collegamento;

Visto che non risulta la sussistenza di eventi classificati come naturali ed eccezionali riferiti all'opera in argomento, intervenuti tra la data di approvazione del collaudo e l'attualità e che abbiano determinato danni, giusta citata nota commissariale n. 9451 del 27 gennaio 2009;

Vista la successiva corrispondenza intercorsa tra l'ufficio commissariale e la provincia di Avellino;

Visto il proprio decreto n. 561 del 24 luglio 2009 con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, la consegna definitiva alla provincia di Avellino del citato tratto stradale di collegamento tra la bretella di collegamento area industriale San Mango e la ss 401 Ofantina e l'area industriale di San Mango sul Calore e relative pertinenze;

Visto che con il citato decreto n. 561 del 24 luglio 2009 è stato delegato alle operazioni di consegna di cui sopra il p.a. Biagio Coscia dell'ufficio commissariale e funzionario della sezione di Avellino del MiSE, in rappresentanza del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002;

Visto il verbale di consegna definitiva sottoscritto in data 16 ottobre 2009 dalla provincia di Avellino e dall'ufficio commissariale con il quale sono state consegnate alla provincia medesima le opere realizzate di cui sopra relative alla strada di collegamento tra la sp 39 e l'area industriale di San Mango sul Calore;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva sottoscritto in data 16 ottobre 2009 dalla provincia di Avellino e dall'ufficio commissariale con il quale sono state consegnate alla provincia medesima le opere relative alla strada di collegamento tra la sp 39 e l'area industriale di San Mango sul Calore, realizzate nell'ambito del progetto n. 39/40/6066 - Strada di collegamento tra la ss 401 Ofantina e la ss 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il commissario ad acta*:* D'AMBROSIO

09A14469

DECRETO 19 novembre 2009.

Modifiche al modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INPS

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INAIL

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto, in particolare, l'art. 9 del predetto decreto-legge n. 7 del 2007, ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica da presentarsi all'ufficio del registro delle imprese per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, recante approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa ed in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009, recante individuazione delle regole tecniche per l'attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, ha introdotto nuovi soggetti destinatari della comunicazione unica per l'avvio dell'impresa;

Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione relativamente agli aspetti informatici e telematici;

Ritenuto necessario modificare il modello unico di comunicazione approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Modello unico

1. È approvato il modello di comunicazione unica previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007, riportato nell'allegato A al presente decreto.

2. Il modello di comunicazione unica approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2007, è sostituito dal presente.

3. Conformemente a quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009:

a) le specifiche tecniche del formato elettronico per domande al Registro delle imprese e al REA sono quelle previste nel decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla modulistica Registro imprese e REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e pubblicato nel sito www.sviluppoeconomico.gov.it;

b) le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della comunicazione unica per la nascita d'impresa relativamente alle informazioni previste per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini I.V.A. sono quelle approvate con il relativo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, in vigore al momento della presentazione della comunicazione unica. Il provvedimento è pubblicato nel sito www.agenziaentrate.gov.it;

c) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa con dipendenti all'INPS sono individuate dall'Istituto con apposito provvedimento e pubblicate nel sito www.inps.it;

d) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa all'INAIL sono individuate dall'Istituto con apposito provvedimento e pubblicate nel sito www.inail.it

4. Le specifiche tecniche ed i formati di cui al comma 2 sono adottati sentito il CNIPA.

Art. 2.

Modifiche del modello unico

1. Eventuali modifiche al modello di comunicazione unica di cui all'art. 1, sono apportate con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell'amministrazione concertante interessata e, relativamente agli aspetti informatici e telematici, sentito il CNIPA.

Art. 3.

Reperibilità del modello di comunicazione unica

1. Il modello di comunicazione unica è disponibile in formato elettronico sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2009

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
VECCHIO

Il capo Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica
TURATTO

Il direttore generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione
STRANO

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
BEFERA

Il direttore generale dell'INPS F.F.
NORI

Il direttore generale dell'INAIL F.F.
CHIAVARELLI
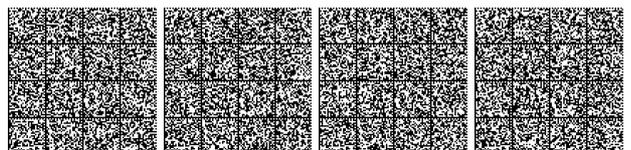
Allegato A

SPECIFICHE TECNICHE PER IL MODELLO DI COMUNICAZIONE UNICA

Obiettivi e contenuti del documento

Il presente documento descrive le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della comunicazione unica per la nascita d'impresa, secondo il decreto legge n. 7 del 31 Gennaio 2007, articolo 9 convertito con la legge 40 del 2007. Si descrive il "modello di comunicazione" e la struttura della pratica informatica.
Si rimanda ai rispettivi siti istituzionali per i riferimenti dei tracciati informatici specifici per la parte Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, Registro Imprese.

Modifiche introdotte nella versione 2.0

La presente versione delle specifiche recepisce il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le regole tecniche previsto dall'articolo 9. Sono state precisate le amministrazioni destinatarie della comunicazione, introducendo l'Albo delle imprese artigiane e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
La specifica è inoltre aggiornata in base all'articolo 16 del Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito con la Legge 2 del 2009. La legge definisce la necessità della posta elettronica certificata per le società e l'iscrizione di tale dato nel registro delle imprese. Per questo è introdotto il paragrafo "Compilazione delle informazioni sul domicilio elettronico PEC".

Termini e acronimi

Termine/Acronimo	Titolo
XML	eXtensible Markup Language
XLink	(XML Linking Language)
URI	Uniform Resource Identifier
W3C	Word Wide Web Consortium
RFC	Request For Comments

Riferimenti

N°	Codice	Titolo
	XML Schema	*W3C Architecture Domain XML Schema , Tools Usage Resources Specification and Developments*
	W3C URI	*W3C Architecture Domain Naming and Addressing :URIs, URLs,...*

Adempimenti

La legge prevede che la comunicazione oggetto del presente documento valga per le dichiarazioni già previste dalle modulistiche del Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, Albo Artigiani, Ministero del Lavoro nel caso di inizio attività d'impresa, sue modifiche e cessazione. Gli adempimenti presi in esame per la definizione del modello sono quelli previsti dal DPCM di regole tecniche previsto dall'articolo 9.

Struttura della pratica

Ogni comunicazione unica d'impresa è una collezione di file, strutturata in:

- Modello Comunicazione
  - Un file con i dati del modello-unico-di-comunicazione, con la funzione di descrivere il soggetto, l'oggetto della comunicazione, il riepilogo degli altri file allegati (relativi a modulistiche e atti) con l'impronta digitale di ciascuno
  - Un file-distinta-della-comunicazione con la rappresentazione di stampa (PDF) del modello-unico-di-comunicazione, da sottoscrivere digitalmente
  - Le relative specifiche sono riportate nel presente documento

- Modulistica **Registro Imprese** in formato specificato da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente la modulistica ai fini **INPS** (Artigiani e Commercianti) in base al c.8, art 44, DL 269 30.9.03 e successive modificazioni. Modulistica **Albo Artigiani**, integrata con la modulistica Registro Imprese, secondo le specifiche tecniche indicate dalle amministrazioni competenti;
  - Un file-pratica-registro-imprese: file informatico sulla modulistica RI, contenente i dati previsti dai paragrafi precedenti
  - Eventuali moduli aggiuntivi: documenti informatici da allegare a particolari adempimenti, es. modello di iscrizione all'Albo delle Cooperative, da sottoscrivere digitalmente
  - Eventuali documenti allegati: documenti informatici previsti per alcuni adempimenti, es. copia autentica dell'atto, da sottoscrivere digitalmente
  - Un file-distinta: documento informatico firmato digitalmente, che riporta in formato di stampa le informazioni del modello così come scritte nel file-pratica, da sottoscrivere digitalmente
  - Un file-riepilogo
  - I riferimenti alle relative specifiche sono riportate nel documento SPECIFICHE TECNICHE PER I DATI DESTINATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE E AL R.E.A., VALIDI AI FINI INPS PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI.

- Modulistica **Agenzia delle Entrate**, AA7 e AA9 come prevista dai provvedimento dell'Agenzia Entrate;
  - Un file-pratica-AA7/AA9
  - Un file-distinta-della-dichiarazione con la rappresentazione di stampa (PDF), da sottoscrivere digitalmente
  - Sul sito internet istituzionale dell'ente sono pubblicati tutti i riferimenti tecnici relativi al tracciato in oggetto.

- Modulistica **INAIL**

- Un file-pratica
  - Un file-distinta-della-dichiarazione con la rappresentazione di stampa (PDF), da sottoscrivere digitalmente
  - Sul sito internet istituzionale dell'ente sono pubblicati tutti i riferimenti tecnici relativi al tracciato in oggetto.

- Modulistica **INPS** per imprese con dipendenti (DM)
  - Un file-pratica
  - Un file-distinta-della-dichiarazione con la rappresentazione di stampa (PDF), da sottoscrivere digitalmente
  - Sul sito internet istituzionale dell'ente sono pubblicati tutti i riferimenti tecnici relativi al tracciato in oggetto.

- Modulistica **INPS** per imprese agricole (Modello DA)
  - Un file-pratica
  - Un file-distinta-della-dichiarazione con la rappresentazione di stampa (PDF), da sottoscrivere digitalmente
  - Sul sito internet istituzionale dell'ente sono pubblicati tutti i riferimenti tecnici relativi al tracciato in oggetto.

Sui siti internet istituzionali, come stabilito dal DPCM previsto all'art. 9 del D.L. n.7/2007, convertito con modificazioni con legge n. 40/2007, sono pubblicati tutti i riferimenti alle specifiche di tracciato indicate nei punti precedenti.

Nomi standard dei file

In base al paragrafo predente, ogni comunicazione d'impresa è strutturata in alcuni file, il cui nome è definito come segue.

Ogni pratica informatica ha un codice di 8 caratteri, indicato come **codice pratica** nella forma:

abbcddee

dove i primi 8 caratteri (nome-file) rappresentano la date-time in cui la pratica è stata costruita, secondo le seguenti convenzioni:

a .... mese (1=gennaio, 2=febbraio, ..., 9=settembre, A=ottobre, ..., C=dicembre)
bb .... giorno (valori compresi tra 01 e 31)
c .... ora (vengono utilizzate le lettere dell' alfabeto anglosassone: A=ore 1, B=ore 2, ... , I=ore 9, J=ore 10, ... , W=ore 23, X=ore 24 o 00)
dd .... minuto (valori compresi tra 00 e 59)
ee .... secondo (valori compresi tra 00 e 59)

Facendo un esempio, il codice per una pratica preparata il 12 Novembre alle ore 16 28' 37" sarà:

B12P2837

Quindi la pratica è composta da file, per cui si deve utilizzare il codice pratica, come segue,

- Un file-modello-unico-di-comunicazione (obbligatorio): file informatico in formato xml con nome:
    - **<Codice-pratica>.CUI.xml**
- Un file distinta-del-modello-di-comunicazione (obbligatorio): file in formato PDF con firma digitale:
    - **<Codice-pratica>.CUI.PDF.P7M**
- File modulistica Registro Imprese, Albo Artigiani, INPS (imprese artigiane e imprese del commercio), che in base alle specifiche tecniche sono indicati con:
    - File pratica (obbligatorio): **<Codice-pratica>.U3T**
    - File distinta (obbligatorio): **<Codice-pratica>.PDF.P7M**
    - File riepilogo (obbligatorio): **<Codice-pratica>.U3R**
    - Eventuali altri allegati: nome file libero in formati pdf, tif o txt e firma digitale
- File modulistica Agenzia Entrate:
    - File pratica: **<Codice-pratica>.IVA**
    - File modello con la rappresentazione di stampa (PDF) da firmare digitalmente: **<Codice-pratica>.IVA.PDF.P7M**
- File modulistica INAIL:
    - File pratica: **<Codice-pratica>.INAIL.xml**
    - File modello con la rappresentazione di stampa (PDF) da firmare digitalmente: **<Codice-pratica>.INAIL.PDF.P7M**
- File modulistica INPS per imprese con dipendenti:
    - File pratica: **<Codice-pratica>.INPS.xml**
    - File modello con la rappresentazione di stampa (PDF) da firmare digitalmente: **<Codice-pratica>.INPS.PDF.P7M**
- File modulistica INPS per imprese agricole:
    - File pratica: **<Codice-pratica>.INPSDA.xml**
    - File modello con la rappresentazione di stampa (PDF) da firmare digitalmente: **<Codice-pratica>.INPSDA.PDF.P7M**

Il formato del modello di comunicazione unica

Il modello è composto da Riquadri:

1. Ufficio Registro Imprese destinatario
2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione
3. Oggetto della comunicazione (ad esempio: scopo della comunicazione)
4. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)
5. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute previste
6. Elenco dei documenti informatici allegati (riquadro ripetitivo per ogni allegato)
7. Estremi di protocollazione e versione tracciato

Segue la documentazione dettagliata dei nodi XML (elementi e attributi)
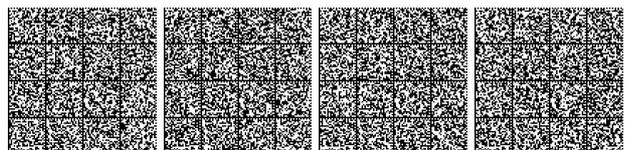
Padre	Nome Nodo	Tipo	Note	Controlli
comunicazione-unica-RI	**@ufficio-ri**	CodiceProvincia	Sigla provincia dell'ufficio	Obbligatorio
	@sw-producer	String80	Nome del Software usato per creare la pratica. Massimo 80 caratteri.	Obbligatorio
	@sw-version	String10	Versione del Software usato per creare la pratica. Massimo 10 caratteri.	Obbligatorio
comunicazione-unica-RI	**anagrafica-impresa**	-	Contiene informazioni strutturate sull'anagrafica dell'impresa	
anagrafica-impresa	**denominazione**	Stringa di massimo 80 caratteri	Impresa oggetto della comunicazione	Obbligatorio
anagrafica-impresa	**cod-fisc**	Codice fiscale di massimo 16 caratteri	Codice fiscale dell'impresa se già ne possiede uno.	Obbligatorio se l'impresa ne è già dotata
anagrafica-impresa	**provincia-sede**	CodiceProvincia	Sigla provincia sede dell'impresa	Obbligatorio
comunicazione-unica-RI	**oggetto**	-	Oggetto della comunicazione	
Oggetto	**cod-pratica**	Stringa di 8 caratteri	Codice della pratica.	Obbligatorio

Padre	Nome Nodo	Tipo	Note	Controlli
Oggetto	**adempimento**	Stringa di 2 caratteri	Tipo dell'adempimento, con codici definiti come segue: • "01" : Nuova impresa con immediato inizio attività economica (per tutti gli enti) • "02" : Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica • "03" : Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese • "04" : Variazione • "05" : Cessazione • "06": Cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese	Obbligatorio
Oggetto	**enti-destinatari**	-	Elenco degli enti destinatari: si ripete al suo interno l'elemento "ente"	Obbligatorio

Padre	Nome Nodo	Tipo	Note	Controlli
enti-destinatari	**ente/@cod**	CodiceEnte	Ente descritto in base a codici di 2 caratteri (vedi avanti)	Obbligatorio. L'elemento "ente" si ripete più volte (min. 1) e presenta sempre l'attributo "cod"
comunicazione-unica-RI	**dichiarante**	-	Informazioni strutturate sul dichiarante	Obbligatorio
Dichiarante	**nome**	Stringa di max 50 caratteri	Nome dichiarante	Obbligatorio
Dichiarante	**cognome**	Stringa di max 50 caratteri	Cognome dichiarante	Obbligatorio
Dichiarante	**qualifica**	Stringa di max 50 caratteri	Valore scelto in tabella	Obbligatorio
Dichiarante	**cod-fisc**	Codice Fiscale (16 caratteri)	Codice Fiscale del dichiarante	Obbligatorio
Dichiarante	**email**	Email di max 80 caratteri	Indirizzo e-mail o PEC del dichiarante	Obbligatorio
Dichiarante	**tel**	Stringa di 15 caratteri massimi	Numero di telefono comprensivo di prefisso	Obbligatorio
comunicazione-unica-RI	**domicilio-pec-impresa**	-	Domicilio elettronico dell'impresa (Posta elettronica Certificata). Può essere richiesta l'assegnazione di un indirizzo contestualmente alla pratica (solo per imprese non in forma societaria).	Obbligatorio

Padre	Nome Nodo	Tipo	Note	Controlli
domicilio-pec-impresa	**richiesta-indirizzo-pec**	-	Se questo elemento è presente nel tracciato XML significa che l'impresa richiede assegnazione di un (nuovo) indirizzo di Posta Elettronica Certificata.	Permesso solo per imprese non in forma societaria, in tal caso è obbligatorio se non presente l'elemento "indirizzo-pec"
richiesta-indirizzo-pec	**@email-notifica**	Email (max 80 caratteri)	Indirizzo email per la notifica dell'attivazione dell'indirizzo PEC richiesto.	Obbligatorio per l'elemento "richiesta-indirizzo-pec"
richiesta-indirizzo-pec	**@email-pec-richiesta**	Email (max 80 caratteri)	Indirizzo PEC richiesto che sarà assegnato sul dominio istituzionale predisposto per lo scopo dalle Camere di Commercio.	Obbligatorio per l'elemento "richiesta-indirizzo-pec", il dominio dell'indirizzo deve essere quello istituzionale
domicilio-pec-impresa	**indirizzo-pec**	Email (max 80 caratteri)	Indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'impresa	Obbligatorio, se non presente l'elemento "richiesta-indirizzo-pec"
comunicazione-unica-RI	**allegati**	Lista di più nodi "allegato"	Lista di tutti gli allegati	Obbligatorio

Padre	Nome Nodo	Tipo	Note	Controlli
Allegati	**allegato**	-	Informazioni sull'allegato, si indicano tutti e solo i file “distinta” in formato PDF con firma digitale, tutti i file fisici componenti la pratica vanno registrati nel “file di riepilogo” previsto nelle specifiche relative al Registro Imprese	Minimo un elemento
Allegato	**@nome-file**	Stringa max 80 caratteri	Nome del file allegato completo di estensione	Obbligatorio
Allegato	**@cod-ente**	CodiceEnte	Codice dell'ente destinatario dell'allegato	Obbligatorio

I tipi evidenziati nel precedente schema sono così definiti:

- **CodiceProvincia**: codice di 2 caratteri identificante la provincia
- **CodiceEnte**: codice di due caratteri identificante gli enti e con i seguenti valori possibili:
  - “AE” : Agenzia Entrate,
  - “IL” : INAIL,
  - “IP”: INPS,
  - “RI” : Registro Imprese
  - “AA” : Albo Artigiani
  - “ML” : Ministero Lavoro
- **xs:date**: data composta come stringa di 10 caratteri col formato YYYY-MM-DD dove Y è una cifra per l'anno, M per il mese e D per il giorno.
- **Qualifica**: tabella con i seguenti valori possibili:
  - “Titolare”,
  - “Legale rappresentante” ,
  - “Amministratore” ,
  - “Socio” ,
  - “Liquidatore” ,
  - “Curatore fallimentare” ,
  - “Commissario giudiziario”
  - “Notaio”,

- “Delegato”,
- “Professionista incaricato”
- “Associazione di categoria”,
- “Consulente”,
- “Studio associato”,
- “Centro elaborazione dati”,
- “Altro previsto dalla vigente normativa”

Relativamente agli **Allegati**, la registrazione per tutti i file fisici componenti la pratica deve avvenire nel file di riepilogo prevista nelle specifiche R.I., dove, per i file non già previsti dal R.I., si indicheranno i seguenti codici “TipoDocumento”:

- “UCA”: distinta della Comunicazione Unica,
- “UCD”: file dati della Comunicazione Unica,
- “UVA”: distinta della parte IVA,
- “UVD”: file dati della parte IVA,
- “ULA”: distinta della parte INAIL,
- “ULD”: file dati della parte INAIL,
- “UPA”: distinta della parte INPS-DM,
- “UPD”: file dati della parte INPS-DM,
- “UGA”: distinta della parte INPS Agricoltura,
- “UGD”: file dati della parte INPS Agricoltura.

La URI **http://www.registroimprese.it/** utilizzata nelle specifiche seguenti è a titolo d’esempio, l’indirizzo di riferimento per le risorse in rete è stabilito dal DPCM previsto sempre all’art. 9 della legge 40/2007 o con ulteriore comunicazione da parte degli enti competenti.

Lo schema XSD del modulo è definito come segue:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"

xmlns="http://www.registroimprese.it/PraticheTelematiche/ComunicazioneUnicaRI/v
1"
  targetNamespace="
http://www.www.registroimprese.it/PraticheTelematiche/ComunicazioneUnicaRI/v1">

  <xs:simpleType name="CodiceEnte">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="AE"/>
      <xs:enumeration value="IL"/>
      <xs:enumeration value="IP"/>
```

```
      <xs:enumeration value="RI"/>
     <xs:enumeration value="AA"/>
     <xs:enumeration value="ML"/>
   </xs:restriction>
 </xs:simpleType>

 <xs:simpleType name="EmailAddress">
   <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:pattern value=".*@.*"/>
     <xs:maxLength value="80"/>
   </xs:restriction>
 </xs:simpleType>

 <xs:simpleType name="CodiceProvincia">
   <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:length value="2"/>
   </xs:restriction>
 </xs:simpleType>

 <xs:simpleType name="StringDenominazione">
   <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:maxLength value="80"/>
     <xs:minLength value="1"/>
   </xs:restriction>
 </xs:simpleType>

 <xs:simpleType name="CodiceFiscale">
   <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:maxLength value="16"/>
     <xs:minLength value="11"/>
   </xs:restriction>
 </xs:simpleType>

 <xs:simpleType name="TipoAdempimento">
   <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:enumeration value="01"/>
     <xs:enumeration value="02"/>
     <xs:enumeration value="03"/>
     <xs:enumeration value="04"/>
     <xs:enumeration value="05"/>
     <xs:enumeration value="06"/>
   </xs:restriction>
 </xs:simpleType>

 <xs:simpleType name="CodicePratica">
```

```
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="NumeroTelefonico">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="4"/>
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CodiceQualifica">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="TITOLARE"/>
    <xs:enumeration value="LEGALE RAPPRESENTANTE"/>
    <xs:enumeration value="AMMINISTRATORE"/>
    <xs:enumeration value="SOCIO"/>
    <xs:enumeration value="LIQUIDATORE"/>
    <xs:enumeration value="CURATORE FALLIMENTARE"/>
    <xs:enumeration value="COMMISSARIO GIUDIZIARIO"/>
    <xs:enumeration value="NOTAIO"/>
    <xs:enumeration value="DELEGATO"/>
    <xs:enumeration value="CONSULENTE"/>
    <xs:enumeration value="PROFESSIONISTA INCARICATO"/>
    <xs:enumeration value="STUDIO ASSOCIATO"/>
    <xs:enumeration value="ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA"/>
    <xs:enumeration value="CENTRO ELABORAZIONE DATI"/>
    <xs:enumeration value="ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="NumeroProtocolloRI">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999999999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SottoNumeroProtocolloRI">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="9999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
  <xs:simpleType name="NumeroREA">
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minExclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="String80">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="String50">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="String10">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:element name="comunicazione-unica-RI">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>

<!-- ANAGRAFICA IMPRESA -->
        <xs:element name="anagrafica-impresa">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="denominazione" type="StringDenominazione"/>
              <xs:element name="cod-fisc" type="CodiceFiscale" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="provincia-sede" type="CodiceProvincia"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

<!-- OGGETTO COMUNICAZIONE -->
```

```
        <xs:element name="oggetto">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="enti-destinatari">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:element name="ente">
                      <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="cod" type="CodiceEnte"/>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute           name="cod-pratica"           use="required"
type="CodicePratica"/>
            <xs:attribute name="adempimento" use="required"
              type="TipoAdempimento"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

<!-- ESTREMI DICHIARANTE -->
        <xs:element name="dichiarante">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="nome" type="String50"/>
              <xs:element name="cognome" type="String50"/>
              <xs:element name="qualifica" type="CodiceQualifica"/>
              <xs:element name="cod-fisc" type="CodiceFiscale"/>
              <xs:element name="email" type="EmailAddress"/>
              <xs:element name="tel" type="NumeroTelefonico"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

<!-- DOMICILIO ELETTRONICO (PEC) -->
        <xs:element name="domicilio-pec-impresa">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:choice>
                <xs:element name="richiesta-indirizzo-pec">
                  <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="email-notifica" type="EmailAddress"
                      use="required"/>
```

```
                    <xs:attribute                     name="email-pec-richiesta"
type="EmailAddress"
                     use="required"/>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="indirizzo-pec" type="EmailAddress"/>
              </xs:choice>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

<!-- ELENCO ALLEGATI -->
        <xs:element name="allegati">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
              <xs:element name="allegato">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="nome-file" type="String80"/>
                  <xs:attribute name="cod-ente" type="CodiceEnte"/>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>


<!-- PARTE AD USO INTERNO DELL'UFFICIO -->
        <xs:element name="protocollazione" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="anno" type="xs:gYear"/>
            <xs:attribute                          name="numero-protocollo-ri"
type="NumeroProtocolloRI"/>
            <xs:attribute name="sotto-numero-protocollo-ri"
              type="SottoNumeroProtocolloRI"/>
            <xs:attribute name="data-protocollo-ri" type="xs:date"/>
            <xs:attribute name="data-arrivo-comunicazione" type="xs:date"/>
            <xs:attribute name="data-inoltro-ente" type="xs:date"/>
            <xs:attribute name="numero-rea" type="NumeroREA"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ufficio-ri" type="CodiceProvincia" use="required"/>
      <xs:attribute name="sw-producer" type="String80" use="required"/>
      <xs:attribute name="sw-version" type="String10" use="required"/>
    </xs:complexType>
```

```
  </xs:element>

</xs:schema>
```

Un esempio di file XML di modello di comunicazione:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <comunicazione-unica-RI
    xmlns="http://www.registroimprese.it/PraticheTelematiche/Comunicazion
    eUnicaRI/v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.registroimprese.it/PraticheTelematiche/C
    omunicazioneUnicaRI/v1 comunicazione_unica_ri.xsd" ufficio-ri="RM" data-
    comunicazione="2007-02-22" sw-producer="ComUnica" sw-version="1.0">
  - <anagrafica-impresa>
      <denominazione>ROSSI ANTONIO</denominazione>
      <cod-fisc>CCCNNN99M99A999A</cod-fisc>
      <provincia-sede>RM</provincia-sede>
    </anagrafica-impresa>
  - <oggetto cod-pratica="B12P2837" adempimento="01">
    - <enti-destinatari>
        <ente cod="AE" />
        <ente cod="IL" />
        <ente cod="IP" />
        <ente cod="RI" />
      </enti-destinatari>
    </oggetto>
  - <dichiarante>
      <nome>ROSSI</nome>
      <cognome>ANTONIO</cognome>
      <qualifica>TITOLARE</qualifica>
      <cod-fisc>RSSNTN70A01L736U</cod-fisc>
      <email>ANTONIO.ROSSI@POSTACERTIFICATA.IT</email>
      <tel>9999999999</tel>
    </dichiarante>
  - <domicilio-pec-impresa>
      <richiesta-indirizzo-pec email-notifica="IMPRESA@POSTA.IT" email-pec-
        richiesta="PROVA@POSTACERTIFICATA.IT" />
    </domicilio-pec-impresa>
  - <allegati>
      <allegato nome-file="B12P2837.IVA.PDF.P7M" cod-ente="AE" />
      <allegato nome-file="B12P2837.INPS.PDF.P7M" cod-ente="IP" />
      <allegato nome-file="B12P2837.INAIL.PDF.P7M" cod-ente="IL" />
      <allegato nome-file="B12P2837.PDF.P7M" cod-ente="RI" />
    </allegati>
    <protocollazione anno="2007" data-arrivo-comunicazione="2007-02-01"
      numero-protocollo-ri="123456789" data-inoltro-ente="2007-02-01"
      numero-rea="1234567" sotto-numero-protocollo-ri="1234" />
  </comunicazione-unica-RI>
```

Regole di navigazione negli applicativi informatici

Il modello descritto è informatico, è libera la creazione di applicativi informatici che lo realizzano. Oltre ai controlli già descritti negli schemi, ci sono regole comuni da seguire per una corretta compilazione.

- In caso di comunicazione di nuova impresa o di inizio attività, sono possibili casi alternativi:
    a. Costituzione di un'impresa con immediato inizio attività, in tal caso si deve valorizzare il corrispondente tipo di adempimento, con enti e modulistiche come segue:
        i. Agenzia delle entrate, se si richiede l'assegnazione del codice fiscale e/o della partita IVA
        ii. Registro Imprese e eventualmente Albo Artigiani
        iii. INAIL
        iv. INPS
            1. se l'impresa ricade sotto la gestione prevista per Artigiani e commercianti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nella parte Registro Imprese
            2. se l'impresa ha dei dipendenti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS DM
            3. se l'impresa esercita attività agricola, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS Agricoltura
    b. Costituzione di un'impresa senza inizio attività, in tal caso si deve valorizzare il corrispondente tipo di adempimento, con enti e modulistiche come segue:
        i. Agenzia delle entrate, se si richiede l'assegnazione del codice fiscale e/o della partita IVA;
        ii. Registro Imprese;
    c. Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese, in tal caso si deve valorizzare il corrispondente tipo di adempimento, con enti e modulistiche come segue:
        i. Registro Imprese, se si comunica l'inizio attività previsto per il R.E.A. e eventualmente Albo Artigiani;
        ii. INAIL, se si comunica l'inizio attività ai fini INAIL;
        iii. INPS, se si comunica l'inizio attività ai fini INPS, distintamente per i seguenti punti:
            1. se l'impresa ricade sotto la gestione prevista per Artigiani e commercianti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nella parte Registro Imprese;
            2. se l'impresa ha dei dipendenti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS DM;
            3. se l'impresa esercita attività agricola, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS Agricoltura.
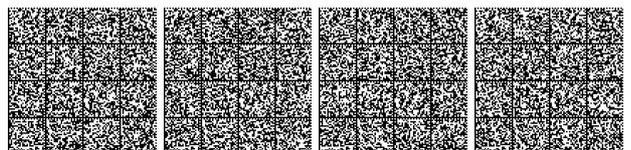
- In caso di comunicazione di variazione, in tal caso si deve valorizzare il corrispondente tipo di adempimento, con enti e modulistiche come segue:
    - i. Agenzia Entrate, se la modifica lo prevede;
    - ii. Registro Imprese, se la modifica lo prevede;
    - iii. Albo Artigiani, se la modifica lo prevede;
    - iv. INAIL, se la modifica lo prevede;
    - v. INPS, se la modifica lo prevede, distintamente per i seguenti punti:
        1. se l'impresa ricade sotto la gestione prevista per Artigiani e commercianti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nella parte Registro Imprese;
        2. se l'impresa ha dei dipendenti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS DM;
        3. se l'impresa esercita attività agricola, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS Agricoltura;
- In caso di comunicazione di cessazione, sono possibili casi alternativi:
    - a. Cessazione dell'attività, in tal caso si deve valorizzare l'adempimento di cessazione, con enti e modulistiche come segue:
        - i. Agenzia delle entrate;
        - ii. Registro Imprese ed eventualmente Albo Artigiani;
        - iii. INAIL;
        - iv. INPS;
            1. se l'impresa ricade sotto la gestione prevista per Artigiani e commercianti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nella parte Registro Imprese;
            2. se l'impresa ha dei dipendenti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS DM;
            3. se l'impresa esercita attività agricola, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS Agricoltura.
    - b. Cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese, in tal caso si deve valorizzare il corrispondente tipo di adempimento, con enti e modulistiche come segue:
        - i. Agenzia delle entrate, se non già comunicato per la cessazione al punto a) precedente;
        - ii. Registro Imprese;
        - iii. INAIL, se non già comunicato per la cessazione al punto a) precedente;
        - iv. INPS, se non già comunicato per la cessazione al punto a) precedente.

Compilazione delle informazioni sul domicilio elettronico PEC

Il dato descritto dall'elemento <domicilio-pec-impresa> deve essere obbligatoriamente indicato.
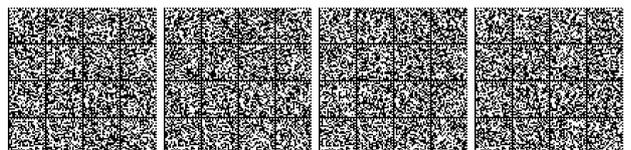
Il dichiarante indica la casella che rappresenta il domicilio elettronico dell'impresa ai fini delle ricevute previste dalla comunicazione unica.

L'indicazione del domicilio PEC nel modulo di comunicazione unica non costituisce richiesta d'iscrizione del dato al registro delle imprese. A tal fine è necessario utilizzare gli opportuni campi della modulistica del registro delle imprese.

Le Camere di Commercio rendono disponibile alle imprese non costituite in forma societaria, per cui non sussiste l'obbligo previsto dall'articolo 16 del Decreto 185/2008, nel caso non dispongano di un domicilio elettronico PEC, una casella certificata ai fini della ricezione delle ricevute previste dal procedimento.

La presentazione di stampa del modello

Il file-distinta con la rappresentazione grafica del modello è allegato alla presente documentazione come "RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE UNICA", costituisce schema da realizzare (limitatamente ai nomi dei riquadri e dei campi) e presentare all'utente per la visione dei dati compilati e la firma digitale.

Camere di commercio — Ufficio del Registro delle Imprese

Comunicazione unica per la nascita d'impresa (art.9 D.L. 7/2007)

valida anche per Agenzia Entrate INAIL INPS

Versione 2.0

1. Ufficio Registro Imprese destinatario

Sigla provincia dell'Ufficio Registro Imprese

2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione

Denominazione

Codice fiscale — Provincia sede

3. Oggetto della comunicazione (ad esempio: scopo della comunicazione)

Adempimento : Nuova impresa con immediato inizio attività economica (per tutti gli enti)
Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica
Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese
Variazione
Cessazione
Cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese

Ente destinatario: Agenzia Entrate
INAIL
INPS
Registro Imprese
Albo Artigiani
Ministero Lavoro

Codice pratica

4. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome — Nome

Qualifica — Cod. fiscale

Indirizzo email o PEC — Telefono

5. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa

☐ Richiedo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l'impresa (*)

Email per la notifica dell'attivazione PEC

6. Elenco dei documenti informatici allegati

Nome file allegato	Ente destinatario

(*) Il servizio PEC è reso disponibile ed è regolato secondo le condizioni indicate nel sito www.registroimprese.it

09A14464

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 18 novembre 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - servizi di informazione all'utenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 23 ottobre 2009, prot. n. 14352, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 23 ottobre 2009.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 17 novembre 2009, prot. n. 7416;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di informazione all'utenza del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 23 ottobre 2009, Regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 18 novembre 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

09A14524

DETERMINAZIONE 18 novembre 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - sezione staccata di Chiavari, area servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione, finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 23 ottobre 2009, prot. n. 14352, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della relativa sezione staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 23 ottobre 2009.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio:

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 17 novembre 2009, prot. n. 7416;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei soli servizi catastali del sotto indicato Ufficio come segue: nel giorno 23 ottobre 2009, Regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova - sezione staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 18 novembre 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

09A14525

DETERMINAZIONE 18 novembre 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona - area servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 23 ottobre 2009, prot. n. 9609, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 23 ottobre 2009.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 17 novembre 2009, prot. n. 7416 ;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei soli servizi catastali del sotto indicato Ufficio come segue: nel giorno 23 ottobre 2009, Regione Liguria: Ufficio provinciale di Savona;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 18 novembre 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

09A14526

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3148 del 26 ottobre 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 23 ottobre 2009;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. COBAS, SDL e USI AIT, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 14748 del 5 novembre 2009;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 23 ottobre 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 novembre 2009

p. Il direttore regionale: OCERA

09A14527

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislagivo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 16979 del 29 ottobre 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 23 ottobre 2009, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. COBAS, SDL e USI AIT, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 14746 del 5 novembre 2009;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, per il giorno 23 ottobre 2009 limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 novembre 2009

p. *Il direttore regionale:* OCERA

09A14528
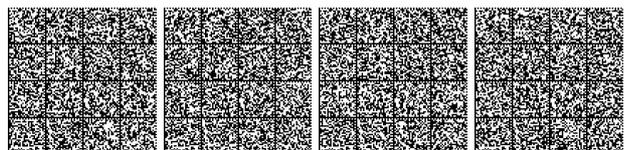
CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 21 maggio 2009.

Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. (Deliberazione n. 45).

IL COLLEGIO

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 così come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, la sezione II del Capo II, che disciplina le firme elettroniche ed i certificatori, e l'articolo 71, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione, verifica delle firme digitali e validazione temporale" ed, in particolare, gli articoli 3, comma 2, e 38, comma 4;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

DELIBERA

di adottare le seguenti regole:

REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente deliberazione si intendono richiamate le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, e nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni. Si intende inoltre per:

a) attributo: informazione associata ad un documento informatico o ad una busta crittografica oppure informazione elementare contenuta in un campo di un certificato elettronico o di una CRL come un nome, un numero o una data;

b) attributo autenticato: attributo incluso nella firma elettronica di un documento e, quindi, ad esso associato in modo protetto dalla firma stessa;

c) campo: unità informativa contenuta in un certificato o in una CRL. Può essere composta da diverse unità informative elementari dette "attributi";

d) CAdES: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;

e) codice: il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;

f) controfirma: la firma apposta ad una precedente firma;

g) estensione: metodo utilizzato per associare specifiche informazioni (attributi) alla chiave pubblica contenuta nel certificato;

h) ETSI (European Telecommunications Standards Institute): organizzazione indipendente, no profit, la cui missione è produrre standard sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). E' riconosciuto ufficialmente dalla Commissione Europea come ESO (European Standards Organisation);

i) firme multiple: firme digitali apposte da diversi sottoscrittori allo stesso documento;

l) firme parallele: le firme apposte da differenti soggetti al medesimo documento informatico utilizzando una sola busta crittografica;

m) HTTP (Hypertext Transfer Protocol): protocollo per il trasferimento di pagine ipertestuali e risorse in rete conforme alla specifica RFC 2616 e successive modificazioni;

n) IETF (Internet Engineering Task Force**):** comunità aperta di tecnici, specialisti e ricercatori interessati all'evoluzione tecnica e tecnologica di Internet;

o) ISO (International Organization for Standardization): organizzazione indipendente, la cui missione è quella di produrre standard riconosciuti a livello mondiale;

p) LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): protocollo di rete, conforme alla specifica RFC 3494 e successive modificazioni, utilizzato per rendere accessibili in rete informazioni con servizi di directory basati sulla famiglia di standard ITU X.500;

q) marcatura critica: caratteristica che possono assumere le estensioni conformemente allo specifica RFC 5280 e successive modificazioni;

r) OCSP (Online Certificate Status Protocol): protocollo di rete, conforme alla specifica RFC 2560 e successive modificazioni, utilizzato per verificare la validità dei certificati elettronici;

s) OID (Object IDentifier): codice univoco basato su una sequenza ordinata di numeri per l'identificazione di evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione di oggetti come estensioni, attributi, documenti e strutture di dati in genere nell'ambito degli standard internazionali relativi alla interconnessione dei sistemi aperti che richiedono un'identificazione univoca in ambito mondiale;

t) padding: riempimento dati di evidenze informatiche, tipicamente utilizzato nell'ambito delle applicazioni crittografiche, al fine del raggiungimento di una lunghezza predefinita nei formati a blocchi delle strutture dati utilizzate dagli algoritmi;

u) PAdES: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;

v) PDF (Portable Document Format): formato documentale elettronico definito dallo standard internazionale ISO/IEC 32000;

z) regole tecniche: le regole tecniche in materia di generazione, apposizione, verifica delle firme digitali e validazione temporale adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 pubblicate sulla G.U. 6 giugno 2009, n. 129;

aa) RFC (Request For Comments): documenti contenenti specifiche tecniche standard, riconosciute a livello internazionale, definite dall'Internet Engineering Task Force (IETF) e dall'Internet Engineering Steering Group (IESG);

bb) W3C (World Wide Web Consortium): un consorzio internazionale di soggetti che operano in Internet e con il Web, con lo scopo di sviluppare tecnologie interoperabili come specifiche, linee guida, software e strumenti per l'evoluzione del Web;

cc) XML (eXtended Markup Language): insieme di regole per strutturare in formato testo i dati oggetto di elaborazione.
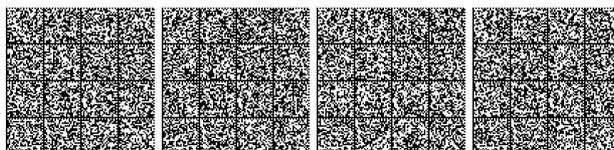
ART. 2

(Ambito di applicazione e contenuto)

1. La presente deliberazione stabilisce le regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico alle quali devono attenersi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice, di seguito denominati certificatori accreditati.
2. Le disposizioni di cui al titolo II indicano gli algoritmi per la generazione e verifica della firma digitale.
3. Le disposizioni di cui al titolo III definiscono il profilo dei certificati qualificati e le informazioni che in essi devono essere contenute.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV definiscono il profilo e le informazioni che devono essere contenute nei certificati elettronici di certificazione e di marcatura temporale.
5. Le disposizioni di cui al titolo V definiscono le regole per la validazione temporale, il formato e le informazioni che devono essere contenute nelle marche temporali utilizzate dai sistemi di validazione temporale dei documenti, così come definiti nel Titolo IV delle regole tecniche.
6. Le disposizioni di cui al titolo VI definiscono i formati e le modalità di accesso alle informazioni sulla revoca e sulla sospensione dei certificati, ai sensi dell'articolo 30 delle regole tecniche.
7. Le disposizioni di cui al titolo VII definiscono i formati delle buste crittografiche destinate a contenere gli oggetti sottoscritti con firma digitale.
8. Le disposizioni di cui al titolo VIII definiscono i requisiti delle applicazioni di apposizione e verifica della firma digitale di cui agli articoli 9, comma 10, e articolo 10 delle regole tecniche.

TITOLO II

ALGORITMI PER LA GENERAZIONE E VERIFICA DELLA FIRMA DIGITALE

ART. 3

*(*Algoritmi crittografici)

1. I certificatori accreditati devono utilizzare l'algoritmo RSA (Rivest-Shamir-Adleman) con lunghezza delle chiavi non inferiore a 1024 bit; le chiavi di certificazione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) delle regole tecniche devono avere una lunghezza non inferiore a 2048 bit.
2. A partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente deliberazione, le firme elettroniche apposte utilizzando algoritmi di crittografia asimmetrica basati sulle curve ellittiche hanno valore di firma digitale ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, i certificatori accreditati devono rispettare le specifiche contenute nel documento ETSI TS 102 176.1 V2.0.0.

ART. 4

(Funzioni di hash)

1. I certificatori accreditati devono utilizzare per la sottoscrizione dei certificati elettronici di certificazione, di sottoscrizione e di marcatura temporale e per la sottoscrizione delle relative CRL, il seguente algoritmo, definito nella norma ISO/IEC 10118-3:2004:

   dedicated hash-function 4, corrispondente alla funzione SHA-256.

2. Le applicazioni di generazione e verifica della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di *hash* indicata al comma 1.
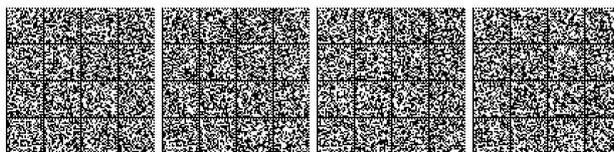
3. Le applicazioni di generazione e verifica della marca temporale devono utilizzare la funzione di hash indicata al comma 1.
4. Fino allo scadere dei termini previsti nell'articolo 29 della presente deliberazione, i certificatori accreditati devono utilizzare il seguente algoritmo, definito nella norma ISO/IEC 10118-3:2004:

   dedicated hash-function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

ART. 5

(Metodi di sottoscrizione)

1. Per la generazione e la verifica della firma digitale conforme alla specifica ETSI TS 101 733 si deve utilizzare il metodo di sottoscrizione sha256-with-rsa (sha256WithRSAEncryption (OID.1.2.840.113549.1.1.11) con *padding* conforme alla specifica RFC 3447.
2. Le firme di cui all'articolo 3, comma 2 devono utilizzare il metodo di sottoscrizione ecdsa-with-Sha256 (OID 1.2.840.10045.4.3.2).
3. Nella sottoscrizione in linguaggio XML l'algoritmo per la generazione e la verifica della firma digitale in linguaggio XML (*SignatureValue*) da applicare all'elemento *SignedInfo* è l'algoritmo RSA-SHA256. Si deve specificare nell'attributo *Algorithm* dell'elemento *DigestMethod* l'indicatore:

   http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256

   Nel caso di utilizzo della crittografia basata sull'algoritmo RSA l'indicatore che deve essere indicato nell'attributo *Algorithm* dell'elemento *SignatureMethod* è:

   http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256

   come indicato nella specifica RFC 4051.
   Nel caso di utilizzo della crittografia basata sulle curve ellittiche l'indicatore che deve essere indicato è:

   http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#ecdsa-sha256

   come indicato nella specifica RFC 4051.

4. La sottoscrizione in formato PDF deve utilizzare il *Message* Digest SHA-256.

ART. 6

(XML: Algoritmi per la canonicalizzazione)

1. L'applicazione di firma in linguaggio XML deve utilizzare per la canonicalizzazione (versione 1.1) dell'elemento *SignedInfo* quanto stabilito dal seguente indicatore:

   http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11

2. Nel caso di sottoscrizione di una parte del documento informatico deve essere utilizzata la canonicalizzazione di tipo esclusivo (versione 1.1) definita dai seguenti indicatori:

   http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11#

   http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11#WithComments

3. L'applicazione di verifica della firma in linguaggio XML deve supportare la canonicalizzazione (versione 1.1) di cui ai commi 1 e 2 e la canonicalizzazione (versione 1.0) dell'elemento <*SignedInfo*> secondo quanto stabilito dal seguente indicatore:

   http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315

4. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportati nell'attributo *Algorithm* dell'elemento *CanonicalizationMethod*.
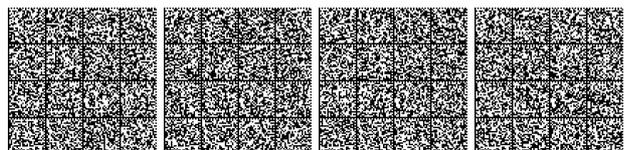
ART. 7

(XML: Algoritmi di trasformazione)

1. L'insieme minimo di trasformazioni che le applicazioni di verifica devono essere in grado di gestire è il seguente:

   a. **Base64** identificata dall'indicatore
   http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64

   b. **Xpath** identificata dall'indicatore
   http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2

   c. **XSLT** identificata dall'indicatore
   http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116

   Questa trasformazione deve essere sempre eseguita prima della canonicalizzazione.
   L'indicatore che identifica la trasformazione, come stabilito nella specifica RFC 3275, deve essere riportato nell'attributo *Algorithm* dell'elemento *Transform.*

ART. 8

(XML: Regole specifiche di trasformazione)

1. Nella modalità di sottoscrizione *enveloped*, nel caso di firme multiple parallele, descritte nell'articolo 24, comma 1, lettera a) è necessario assicurare che tutte le firme successive alla prima siano riferibili ai medesimi dati sui quali è stata calcolata la prima firma. Poiché ciò non avviene in modo automatico, si deve fare in modo che siano gestite le strutture <*ds:Signature*> a partire dai dati originali sottoscritti.

   Nei casi in cui sia applicata una trasformazione XPath questa deve essere specificata nell'elemento <*ds:Transforms*> all'interno dell'elemento <*ds:SignedInfo*>.

   La trasformazione deve essere basata sulla sintassi descritta nella raccomandazione XPath Filter 2.0 identificata dall'indicatore:

   http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2

   o sulla sintassi XPath v2.0 identificata dall'indicatore:
   http://www.w3.org/TR/xpath20

   Le applicazioni di firma e di verifica devono supportare le trasformazioni sopra descritte.

2. Nella trasformazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), il foglio di stile deve essere utilizzato al fine della presentazione all'utente del documento informatico. Tale trasformazione, se indicata, deve essere l'unica trasformazione di questo tipo presente nell'elemento <*ds:Reference*> e l'ultima nella sequenza delle operazioni di trasformazione per questo elemento <*ds:Reference*>.

3. La trasformazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), deve essere in grado di presentare all'utente il documento informatico in maniera tale da garantire la staticità del contenuto. Se il relativo foglio di stile è autenticato, tale circostanza deve essere presentata all'utente unitamente all'informazione dell'identità di chi ha eseguito l'autenticazione.

4. I formati ammessi per il documento informatico risultante dalla trasformazione sono:
   a. UTF-8 e successive modifiche;
   b. conformi alla specifica XHTML, versione 1.0 definita dall'indicatore: http://www.w3.org/TR/xhtml1

   dove la tipologia di documento XML da utilizzare deve essere conforme alla specifica seguente:

   http://www.w3.org/TR/2002/REC-xhtml1-20020801/DTD/xhtml1-strict.dtd

5. Nei casi nei quali il foglio di stile di cui al comma 3, non è completamente contenuto nell'elemento <*Transform*>, ma è identificato tramite un indicatore come risorsa esterna, il foglio di stile deve essere autenticato in conformità a quanto previsto dalla presente deliberazione in materia di firma digitale in linguaggio XML e in particolare a quanto stabilito nell'articolo 22, comma 2, lettera a).

ART. 9

(Elementi specifici per il profilo di firma in linguaggio XML)

1. L'elemento *KeyInfo,* opzionale nella specifica RFC 3275, deve essere sempre presente nella busta crittografica.
2. L'elemento *SignedInfo* deve contenere un elemento *Reference* che includa il *KeyInfo*, in modo che quest'ultimo concorra nel computo della firma.
3. L'applicazione di firma deve includere nella struttura *KeyInfo* l'elemento *X509Data* (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#X509Data) contenente il certificato qualificato del sottoscrittore.
4. L'applicazione di verifica deve gestire almeno l'elemento *X509Data* e utilizzare il certificato contenuto nella busta per le operazioni di verifica della firma.

ART. 10

(Elementi specifici per il profilo di firma in formato PDF)

1. Gli elementi specifici per il profilo di firma in formato PDF devono essere conformi alle specifiche ETSI TS 102 778 parte 2 e successive.

TITOLO III

PROFILO DEI CERTIFICATI QUALIFICATI

ART. 11

(Norme generali)

1. Ove non diversamente indicato, il profilo dei certificati deve essere conforme alla specifica RFC 5280, capitolo 4, recante "Profilo dei certificati e delle estensioni dei certificati" e conforme alla specifica ETSI TS 101 862 V1.3.2, recante "Profilo dei Certificati Qualificati".

ART. 12

(Profilo dei certificati qualificati)

1. Salvo quanto diversamente disposto nella presente deliberazione, ai certificati qualificati si applica quanto stabilito nella specifica ETSI TS 102 280 V1.1.1, recante "Profilo dei certificati X.509 V.3 per certificati rilasciati a persone fisiche".
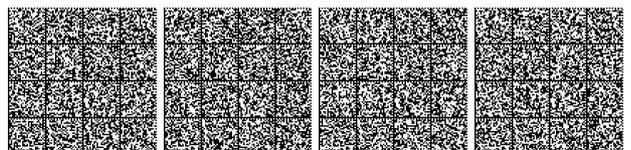
2. Il campo *Issuer* (emittente) del certificato deve contenere almeno i seguenti attributi:

   a) *organizationName* (OID: 2.5.4.10), che contiene la ragione sociale o denominazione dell'organizzazione che emette il certificato qualificato;

   b) *countryName* (OID: 2.5.4.6), che contiene il *country code* ISO 3166 dello Stato in cui è registrata l'organizzazione indicata nell'*organizationName*.

3. Il campo *SubjectDN* (Dati identificativi del titolare) del certificato deve contenere i seguenti attributi:

   a) *givenName* e *surname* (OID: 2.5.4.42 e 2.5.4.4), che contengono rispettivamente il nome e il cognome del titolare del certificato;

   b) *countryName* (OID: 2.5.4.6), che, nel caso in cui l'*organizationName* contenga il valore "non presente", contiene il *country code* ISO 3166 dello Stato di residenza del titolare; nel caso in cui l'*organizationName* contenga un valore diverso da "non presente", contiene il *country code* ISO 3166 dello Stato che ha assegnato all'organizzazione il codice identificativo riportato nell'attributo *organizationName*;

   c) *organizationName* (OID: 2.5.4.10), che contiene, se applicabile, la ragione sociale o la denominazione e il codice identificativo dell'organizzazione che ha richiesto o autorizzato il rilascio del certificato del titolare. Il codice identificativo è un codice rilasciato dalla competente autorità dello Stato indicato nell'attributo *countryName*. Se l'*organizationName* non è applicabile, assume il valore "non presente";

   d) *serialNumber* (OID: 2.5.4.5) che contiene il codice fiscale del titolare rilasciato dall'autorità fiscale dello Stato di residenza del titolare o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di previdenza sociale o un codice identificativo generale. In mancanza di tale codice identificativo potrà essere utilizzato il numero del passaporto preceduto da "PASSPORT".Allo scopo di definire il contesto per la comprensione del codice in questione, il codice stesso è preceduto dal *country code* ISO 3166 e dal carattere ":"(in notazione esadecimale "0x3A").;

   e) in alternativa agli attributi specificati alla lettera a), il certificato può contenere l'attributo *pseudonym* (OID: 2.5.4.65), che contiene una qualsiasi stringa univoca nell'ambito del certificatore, a discrezione del titolare. La stringa utilizzata non permette di risalire ai dati identificativi del titolare. Se l'attributo *pseudonym* è presente, l'attributo *countryName* assume il valore "IT", l'attributo *organizationName* assume il valore "non presente", l'attributo *serialNumber* il valore "pseudonimo" e gli attributi *title* e *localityName* non sono presenti;

   f) *dnQualifier* (OID: 2.5.4.46), contiene il codice identificativo del titolare presso il certificatore. Detto codice, assegnato dal certificatore, è univoco nell'ambito del certificatore stesso.

4. Il campo *subjectDN* (Dati identificativi del titolare) del certificato può contenere altri attributi purché non in contrasto con quanto previsto dal documento ETSI TS 102 280. L'eventuale codifica degli attributi *title, localityName, commonName* e *organizationalUnitName* deve rispettare le seguenti regole:

   a) *title* (OID: 2.5.4.12), contiene una indicazione della qualifica specifica del titolare, quale l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, ovvero i poteri di rappresentanza nell'ambito dell'organizzazione specificata nell'attributo *organizationName*. Nel caso in cui l'attributo *organizationName* contenga un valore diverso da "non presente", l'inserimento delle informazioni nel *title* è richiesto dall'organizzazione ivi indicata ed il certificatore deve conservare tale richiesta per il periodo indicato nell'articolo 15, comma 7 delle regole tecniche; in caso contrario deve contenere informazioni derivanti da autocertificazione effettuata dal titolare ai sensi della normativa vigente;

   b) *localityName* (OID: 2.5.4.7), contiene, nel caso in cui l'attributo *organizationName* contenga un valore diverso da "non presente", informazioni pertinenti all'organizzazione specificata;
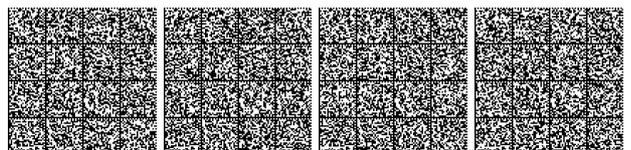
c) *commonName* (OID: 2.5.4.3), in aggiunta a *surname* e *givenName*, contiene l'eventuale altro nome con il quale il titolare è comunemente conosciuto.

d) *organizationalUnitName* (OID: 2.5.4.11), contiene ulteriori informazioni inerenti all'organizzazione.
Tale attributo può comparire, al massimo, cinque volte.

5. Il certificato deve contenere inoltre le seguenti estensioni:

a) *keyUsage* (OID: 2.5.29.15), che contiene esclusivamente il valore *nonRepudiation* (bit 1 impostato a 1). L'estensione è marcata critica;

b) *certificatePolicies* (OID: 2.5.29.32), che contiene l'*OID* della *Certificate Policy* (CP) e l'*Uniform Resource Locator (URL)* che punta al *Certificate Practice Statement* (CPS) nel rispetto del quale il certificatore ha emesso il certificato. Se non viene adottata una CP definita a livello nazionale o europeo, il certificatore deve definire una propria CP e tale *OID* deve essere definito e pubblicizzato dal certificatore. Possono essere indicate più *Certificate Policy* (CP). L'URL deve configurare un percorso assoluto per l'accesso al CPS. L'estensione non è marcata critica;

c) *CRLDistributionPoints* (OID: 2.5.29.31), che contiene l'URL che punta alle CRL pubblicate dal certificatore dove eventualmente saranno disponibili le informazioni relative alla revoca o sospensione del certificato in questione. L'URL configura un percorso assoluto per l'accesso alla CRL. Lo schema da utilizzare per l'URL è HTTP oppure LDAP e consente lo scaricamento anonimo della CRL. Nel caso vengano valorizzati più di un URL per l'estensione, tali URL configurano percorsi coerenti con l'ultima CRL pubblicata. L'estensione non è marcata critica;

d) *authorityKeyIdentifier* (OID: 2.5.29.35), che contiene almeno il campo *keyIdentifier*. L'estensione non è marcata critica;

e) *subjectKeyIdentifier* (OID: 2.5.29.14), che contiene il valore *keyIdentifier* per identificare il certificato. L'estensione non è marcata critica;

f) *qcStatements*, identificate nel documento ETSI TS 101 862 come segue:

1) *id-etsi-qcs-QcCompliance* (OID: 0.4.0.1862.1.1);

2) *id-etsi-qcs-QcLimitValue* (OID: 0.4.0.1862.1.2) – presente se sono applicabili limiti nelle negoziazioni;

3) *id-etsi-qcs-QcRetentionPeriod* (OID: 0.4.0.1862.1.3) – il valore indicato è pari o superiore a "20";

4) *id-etsi-qcs-QcSSCD* (OID: 0.4.0.1862.1.4).

L'estensione non è marcata critica.

6. Il certificato di sottoscrizione può contenere le seguenti estensioni:

a) *SubjectDirectoryAttributes* (OID: 2.5.29.9). Essa non contiene alcuno dei campi indicati ai commi 3 e 4. L'attributo *dateOfBirth* (OID: 1.3.6.1.5.5.7.9.1), se presente, è codificato nel formato *GeneralizedTime*. L'estensione non è marcata critica;

b) *authorityInfoAccess* (OID: 1.3.6.1.5.5.7.1.1).

Nel caso in cui il certificatore metta a disposizione, conformemente all'articolo 19, un sistema OCSP per la verifica della validità di un certificato, l'estensione *AuthorityInfoAccess* deve contenere un campo *accessDescription* con la descrizione delle modalità di accesso al servizio OCSP e i seguenti attributi:

1) *accessMethod*, che contiene l'identificativo *id-ad-ocsp* (OID: 1.3.6.1.5.5.7.48.1);

2) *accessLocation*, che contiene l'URI che punta all'OCSP *Responder* del certificatore, utilizzabile per effettuare la verifica del certificato stesso. L'URI configura un percorso assoluto per l'accesso all'OCSP *Responder*.
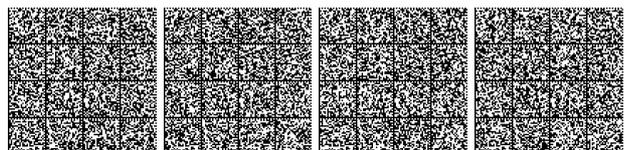
Nel caso in cui siano specificati più campi *accessDescription* contenenti l'identificativo *id-ad-ocsp* nell'attributo *accessMethod*, tali indicazioni devono configurare diversi percorsi alternativi per l'interrogazione, tramite OCSP, dello stato del certificato. L'estensione non è marcata critica;

c) Salvo quanto disposto all'articolo 12, comma 5, lettera f), gli eventuali ulteriori limiti d'uso di cui all'articolo 41 delle regole tecniche sono inseriti nell'attributo *explicitText* del campo *userNotice* dell'estensione *certificatePolicies*. Sul sito istituzionale del CNIPA vengono pubblicati i testi e le codifiche delle limitazioni d'uso che i certificatori devono garantire agli utenti.

d) Ulteriori estensioni possono essere inserite nel certificato purché conformi ai documenti e alle specifiche citati nella presente deliberazione e non marcate critiche. Possono essere utilizzate altre estensioni definite in standard internazionalmente riconosciuti purché questi non siano in contrasto con la presente deliberazione, anche queste non marcate critiche.

TITOLO IV

PROFILO DEI CERTIFICATI DI CERTIFICAZIONE E MARCATURA TEMPORALE

ART. 13

(Profilo dei certificati di certificazione e marcatura temporale)

1. Se non diversamente previsto, il profilo dei certificati di certificazione e marcatura temporale deve essere conforme alla specifica RFC 5280.
2. Per la codifica dei certificati deve essere utilizzato il formato ASN.1 – DER (ISO/IEC 8824, 8825) in rappresentazione binaria o alfanumerica ottenuta applicando la trasformazione BASE 64 (RFC 1421 e successive modifiche). La testata e la coda previsti in RFC 1421 possono essere assenti. Nel primo caso il file contenente il certificato deve assumere l'estensione .der o .cer, nel secondo caso .b64.

ART. 14

(Uso delle estensioni nei certificati di certificazione)

1. I certificati di certificazione devono contenere le seguenti estensioni:
   a) *keyUsage* (OID 2.5.29.15) – contiene i valori *keyCertSign* e *cRLSign* (bit 5 e 6 impostati a 1). L'estensione è marcata critica;
   b) *basicConstraints* (OID 2.5.29.19) - contiene il valore CA=*true*. L'estensione è marcata critica;
   c) *certificatePolicies* (OID 2.5.29.32) - contiene uno o più identificativi delle *policyIdentifier* e le URL dei relativi CPS. Può contenere l'OID generico previsto dall'RFC 5280 (2.5.29.32.0). L'estensione non è marcata critica;
   d) *CRLDistributionPoints* (OID 2.5.29.31) - contiene uno o più URL di accesso a CRL. L'URL configura un percorso assoluto per l'accesso alla CRL. L'estensione non è marcata critica;
   e) *subjectKeyIdentifier* (OID 2.5.29.14) - contiene il valore *keyIdentifier* per identificare il certificato. L'estensione non è marcata critica.
2. Ulteriori estensioni possono essere inserite nel certificato purché conformi agli standard citati nella presente deliberazione e non marcate "critiche".
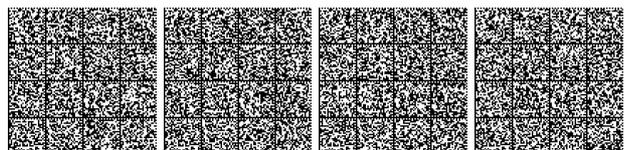
ART. 15

(Uso delle estensioni nei certificati di marcatura temporale)

1. I certificati di marcatura temporale devono contenere le seguenti estensioni:
   a) *keyUsage* (OID 2.5.29.15) – contiene il valore *digitalSignature* (bit 0 impostato a 1). L'estensione è marcata critica;
   b) *extendedKeyUsage* (OID 2.5.29.37) – contiene esclusivamente il campo *keyPurposeId=timeStamping*. L'estensione è marcata critica;
   c) *certificatePolicies* OID 2.5.29.32) – contiene uno o più identificativi delle *policyIdentifier* e le URL del relativo CPS. L'estensione non è marcata critica;
   d) *authorityKeyIdentifier* (OID 2.5.29.35) – contiene almeno il valore *keyIdentifier* corrispondente al *subjectKeyIdentifier* del certificato di certificazione utilizzato per sottoscrivere il certificato di marcatura temporale. L'estensione non è marcata critica;
   e) *subjectKeyIdentifier* (OID 2.5.29.14) – contiene il valore *keyIdentifier* per identificare il certificato. L'estensione non è marcata critica.
2. Ulteriori estensioni possono essere inserite nel certificato purché conformemente agli standard citati nella presente deliberazione e non marcate "critiche".

TITOLO V

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE

ART. 16

(Regole per i servizi di Validazione Temporale)

1. L'accesso al servizio di validazione temporale fornito dai certificatori avviene tramite il protocollo e il formato definiti nella specifica ETSI TS 101 861 V.1.2.1, recante "Profilo di Validazione Temporale" e nella specifica RFC 3161 e successive modificazioni. Le marche temporali inviate in risposta al richiedente seguono i medesimi standard.
2. I certificatori rendono disponibile o indicano un sistema che permetta l'apertura, l'analisi e la visualizzazione delle marche temporali di cui al comma 1. Detto sistema gestisce correttamente le strutture *TimeStampToken* e *TimeStampResp* almeno nel formato *detached*, con verifica della firma del sistema di validazione temporale e della corretta associazione, effettuata tramite la funzione di hash, con il documento per il quale è stata generata la marca temporale stessa.
3. L'estensione associata alla struttura *TimeStampToken* e *TimeStampResp* non deve influire sul corretto funzionamento del sistema di cui al comma 2.
4. I *TimeStampToken* devono includere un identificativo univoco della *policy* di sicurezza in base alla quale il token stesso è stato generato. Detto identificativo, ove non definito a livello nazionale od europeo, è definito e reso pubblico dal certificatore.

ART. 17

(Associazione di una marca temporale al documento sottoscritto)

1. Se al documento informatico viene apposta una sola firma, la marcatura temporale del documento sottoscritto in conformità al documento ETSI TS 101 733 (CAdES) deve essere conforme alle specifiche RFC 3161.
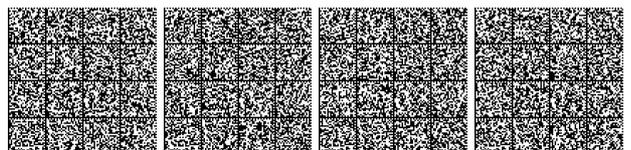
2. Se al documento informatico si devono applicare due o più firme e il tempo di apposizione di ciascuna firma è rilevante, il formato da utilizzare deve essere conforme al documento ETSI TS 101 733 (CAdES), alle specifiche RFC 3161.
3. Quando sia necessario attestare l'esistenza in un dato momento dell'intero documento sottoscritto con una o più firme digitali, il formato da utilizzare deve essere conforme alle specifiche RFC 5544.
4. Le estensioni dei file da utilizzare per i formati detached sono:
   a) TimeStampedData: .tsd;
   b) TimeStampResponse: .tsr;
   c) TimeStampToken : .tst.
5. La marcatura temporale del documento sottoscritto utilizzando il linguaggio XML deve essere realizzata mediante il formato XAdES-T descritto nel documento ETSI TS 101 903.
6. La marcatura temporale del documento sottoscritto utilizzando il formato PDF deve essere realizzata conformemente alle specifiche ETSI TS 102 778.

TITOLO VI

INFORMAZIONI SULLA REVOCA E SOSPENSIONE DEI CERTIFICATI

ART. 18

(Verifica dei certificati - CRL)

1. Le informazioni sulla revoca e sospensione dei certificati pubblicate in rete dai certificatori e rese disponibili pubblicamente tramite liste di revoca e sospensione, hanno un formato conforme alla specifica RFC 5280, capitolo 5, esclusi i paragrafi 5.2.4 e 5.2.6.
2. Le liste di certificati revocati e sospesi sono liberamente accessibili al pubblico tramite protocollo HTTP o LDAP.
3. I certificati revocati o sospesi devono permanere nella CRL, anche dopo la loro naturale scadenza, fino alla scadenza del relativo certificato di certificazione.
4. La revoca o sospensione dei certificati di sottoscrizione, richiesta o prevista dalle regole tecniche, deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla richiesta pervenuta.

ART. 19

(Verifica dei certificati - OCSP)

1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 18, i certificatori hanno la facoltà di rendere disponibili le informazioni sulla revoca e sospensione dei certificati, anche attraverso servizi OCSP. In tal caso, detti servizi devono essere conformi alla specifica RFC 2560 e successive modificazioni.

ART. 20

(Coerenza delle informazioni sulla revoca e sospensione dei certificati)

1. Se un certificatore mette a disposizione diversi servizi per l'accesso alle informazioni sulla revoca o la sospensione dei certificati, o diversi URL di accesso allo stesso servizio, le informazioni ottenute accedendo con le diverse modalità devono essere coerenti, fatto salvo l'intervallo temporale strettamente necessario per l'allineamento. Tale intervallo temporale deve essere non superiore a sessanta secondi.
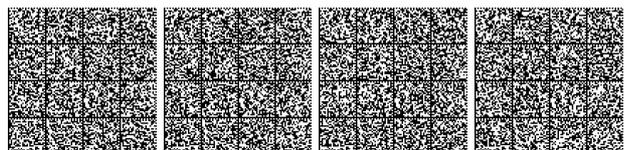
TITOLO VII
FORMATI DI SOTTOSCRIZIONE

ART. 21

(Busta crittografica di firma)

1. La busta crittografica destinata a contenere il documento informatico sottoscritto deve essere conforme, salvo i casi previsti dai commi 8 e 9, al documento ETSI TS 101 733 (CAdES) nella modalità denominata CAdES – BES.
2. La busta crittografica di cui al comma 1 deve essere di tipo *signedData* (OID: 1.2.840.113549.1.7.2).
3. Per la codifica della busta crittografica deve essere utilizzato il formato ASN.1 (ISO/IEC 8824) in rappresentazione binaria (ISO/IEC 8825, BER - DER) o alfanumerica ottenuta applicando la trasformazione BASE 64 (RFC 1421, RFC 2045). La testata e la coda previsti nelle specifiche RFC 1421 e RFC 2045 possono essere assenti.
4. Il documento da firmare deve essere imbustato nel formato originale, senza aggiunte in testa o in coda al formato stesso.
5. Il nome del *file* firmato, ossia della busta, deve assumere l'ulteriore estensione "p7m".
6. Le buste crittografiche di cui al comma 5 possono contenere a loro volta buste crittografiche. In questo caso deve essere applicata una ulteriore estensione "p7m".
7. L'eventuale presenza di attributi autenticati nella busta crittografica non è considerata critica. La gestione degli stessi non deve rappresentare un vincolo per le applicazioni di verifica di cui all'articolo 25.
8. Il CNIPA, con successive deliberazioni, stabilisce e rende noti, eventuali diversi formati di busta crittografica e formati di firma, riconosciuti a livello nazionale o internazionale, conformi a specifiche pubbliche (*Publicly Available Specification* – PAS).
9. Ai fini di cui al comma 8, il CNIPA può sottoscrivere specifici protocolli d'intesa al fine di rendere disponibili ulteriori formati di firma. Detti protocolli d'intesa devono contenere l'impegno del sottoscrittore ad assicurare:
   a) la disponibilità delle specifiche necessarie per lo sviluppo di prodotti di verifica o di generazione e eventuali librerie *software* necessarie per lo sviluppo di prodotti di verifica di firme digitali conformi al formato oggetto del protocollo d'intesa;
   b) l'assenza di qualunque onere finanziario a carico di chi sviluppa, distribuisce o utilizza i prodotti menzionati al comma 8;
   c) la disponibilità di ogni modifica inerente a quanto indicato alla lettera a) con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data di rilascio di nuove versioni del prodotto che realizza il formato di busta crittografica oggetto del protocollo d'intesa;
   d) la disponibilità, a titolo gratuito per uso personale, di un prodotto per verificare firme digitali e per visualizzare il documento informatico del formato oggetto del protocollo d'intesa;
   e) l'utilizzo, nel prodotto di verifica di cui al comma 8, delle informazioni contenute nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'articolo 39 e nelle liste di revoca di cui all'articolo 30, delle regole tecniche.
10. Fermo restando il rispetto delle condizioni previste al comma 9, il CNIPA, consultando preventivamente le Autorità di settore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, valuta le richieste di sottoscrizione dei protocolli d'intesa previsti dal comma sopra citato avendo riguardo:
    a) alla rilevanza delle esigenze che con il protocollo sia possibile soddisfare;
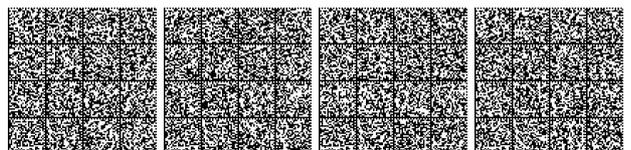
b) alla capacità di assicurare idoneo supporto e adeguata diffusione a livello nazionale ed internazionale ai prodotti di cui si tratta, che devono essere riconosciuti ed accettati quali standard di riferimento;

c) alla necessità di evitare effetti negativi sulla interoperabilità.

11. Le pubbliche amministrazioni possono accettare documenti informatici sottoscritti con i formati di firma di cui ai commi 8 e 9 e, nel caso ritengano opportuno accettare uno o più di detti formati, dovranno farne apposita menzione nei procedimenti amministrativi cui si applicano e comunicarlo al CNIPA. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la gestione del formato di cui al comma 1.
12. Il soggetto che sottoscrive il protocollo d'intesa di cui al comma 9 deve indicare al CNIPA gli indirizzi *internet* dove è possibile ottenere, gratuitamente e liberamente, quanto indicato alle lettere a) e d) del medesimo comma 9,
13. Il CNIPA rende disponibili sul proprio sito *internet*: l'elenco dei formati oggetto di protocolli d'intesa, gli indirizzi *internet* di cui al comma 12 e gli eventuali formati di busta crittografica di cui al comma 8.
14. In caso di inadempienza da parte del sottoscrittore del protocollo d'intesa di quanto previsto ai commi 9 e 12, il CNIPA, previa tempestiva informazione del soggetto interessato, risolverà il protocollo d'intesa dandone pubblicità nell'elenco di cui al comma 13 e ne informa le pubbliche amministrazioni di cui al comma 11.
15. Ai sensi del comma 8, con la presente deliberazione, sono riconosciuti il formato di busta crittografica e di firma descritti nello standard ISO/IEC 32000 – Portable Document Format (PDF) sviluppati in conformità alle specifiche ETSI TS 102 778 - PAdES.
16. Ai sensi del comma 8, sono altresì riconosciuti il formato di busta crittografica e di firma descritti nei documenti ETSI TS 101 903 – XAdES (versione 1.4.1) e ETSI TS 102 904 (versione 1.1.1).

ART. 22

(Busta crittografica di firma XML)

1. La sottoscrizione in linguaggio XML di cui all'Art. 21, comma 16, è conforme, salvo diversa esplicita indicazione, alla specifica RFC 3275.
2. Le modalità di imbustamento consentite, salvo diversa esplicita indicazione, sono, alternativamente:

   a) Enveloped
   http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#def-SignatureEnveloped

   b) Enveloping
   http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#def-SignatureEnveloping

   c) Detached
   http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#def-SignatureDetached

3. L'elemento Manifest definito nel paragrafo 5.1 della specifica RFC 3275 non deve essere utilizzato.

ART. 23

(Regole per l'utilizzo dello XAdES)

1. Devono essere garantiti i seguenti requisiti minimi:

   a) la generazione della firma deve supportare il formato XAdES-BES;

   b) la generazione della firma può supportare i formati XAdES-T, XAdES-A purché questi non racchiudano una busta XAdES-EPES;

   c) la verifica della firma deve supportare il formato XAdES-BES e XAdES-A purché questa non racchiuda una busta XAdES-EPES.
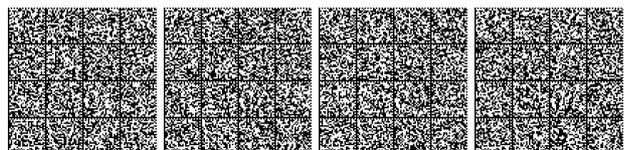
ART. 24

(Regole per l'apposizione di firme multiple)

1. Una stessa busta crittografica può contenere più firme digitali. Queste ultime sono identificate in:
   a) "Firme parallele", in tal caso il sottoscrittore, utilizzando la propria chiave privata, firma solo i dati contenuti nella busta stessa (OID: 1.2.840.113549.1.7.1);
   b) "Controfirme", in tal caso il sottoscrittore, utilizzando la propria chiave privata, firma una precedente firma (OID: 1.2.840.113549.1.9.6) apposta da altro sottoscrittore.
2. Il formato delle firme multiple definite nel presente articolo è conforme al documento ETSI TS 101 733 nella modalità BES.
3. L'apposizione di firme multiple di cui al presente articolo non comporta l'applicazione di ulteriori estensioni al nome del file contenente il documento firmato.

TITOLO VIII

APPLICAZIONI DI VERIFICA DELLA FIRMA

ART. 25

(Applicazioni di verifica)

1. I certificatori accreditati, che rilasciano strumenti per la sottoscrizione nei formati previsti dalla presente deliberazione, devono fornire ovvero indicare come stabilito nell'articolo 10, comma 1 delle regole tecniche, almeno un sistema che consenta di effettuare la verifica della sottoscrizione stessa.

ART. 26

(Regole per la verifica di firme multiple)

1. Le procedure di verifica di sottoscrizioni che utilizzano firme multiple devono gestire almeno:
   1) cinque firme parallele e due livelli di controfirma;
   2) cinque controfirme distinte per ogni sottoscrizione;
   3) una controfirma apposta ad una controfirma.

ART. 27

(Requisiti delle applicazioni di apposizione e verifica)

1. Le applicazioni di verifica della firma digitale indicate o distribuite dai certificatori accreditati, ai sensi dell'articolo 10 delle regole tecniche, oltre a gestire correttamente i certificati elettronici il cui formato è stabilito nella presente deliberazione, riconoscono i seguenti elementi dei certificati qualificati:
   a) l'attributo *DateOfBirth* dell'estensione *SubjectDirectoryAttributes*;
   b) le seguenti *qcStatements*:
      1) *id-etsi-qcs-QcCompliance* (OID: 0.4.0.1862.1.1);
      2) *id-etsi-qcs-QcLimitValue* (OID: 0.4.0.1862.1.2);
      3) *id-etsi-qcs-QcRetentionPeriod* (OID: 0.4.0.1862.1.3);
      4) *id-etsi-qcs-QcSSCD* (OID: 0.4.0.1862.1.4).
2. Oltre a quanto prescritto al precedente comma 1, le applicazioni di verifica della firma digitale indicate o distribuite dai certificatori accreditati gestiscono i formati di firma e le buste crittografiche di cui all'articolo 21, commi da 1 a 7 e 16, e all'articolo 17, commi 1,2 e 3 e all'articolo 24.
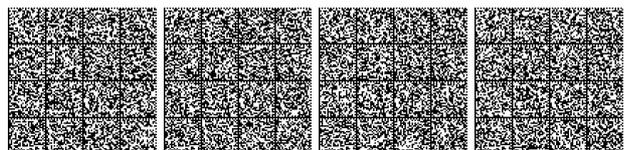
3. Le applicazioni di verifica della firma digitale indicate o distribuite dai certificatori accreditati, ai sensi dell'articolo 10 delle regole tecniche, devono consentire all'utente di verificare la validità della firma nel periodo di vigenza del corrispondente certificato. Ciò al fine di verificare, ai sensi dell'articolo 51 delle regole tecniche, la validità della firma digitale nel tempo. Tale verifica deve essere presentata all'utente indicando le informazioni temporali utilizzate per la verifica stessa.
4. Le applicazioni di cui al presente articolo gestiscono correttamente il processo di verifica delle firme digitali prodotte fino all'entrata in vigore della presente deliberazione che non perdono la loro specifica validità.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28

(Guide tecniche)

1. Sul sito istituzionale del CNIPA saranno pubblicate e, periodicamente aggiornate, guide tecniche di riferimento che forniranno indicazioni pratiche in merito alle modalità di utilizzo della firma digitale in specifici contesti rilevati nella prassi attuativa, anche a seguito delle segnalazioni eventualmente pervenute.

ART. 29

(Norme transitorie)

1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. I certificati elettronici emessi precedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione rimangono validi fino alla scadenza prevista al momento dell'emissione, salva eventuale revoca o sospensione.
3. L'articolo 4, commi 1 e 2, l'articolo 5, l'articolo 17 e l'articolo 21, comma 1, devono essere applicati dopo duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione. Fino a tale data continuano ad applicarsi le previsioni in merito contenute nelle deliberazioni del CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4 e 18 maggio 2006, n. 34.
4. L'applicazione del comma precedente può essere anticipata fino a novanta giorni rispetto ai termini stabiliti nel medesimo comma, nei casi in cui non è possibile una diffusione tempestiva delle applicazioni a causa della complessità delle attività connesse. Al fine di non creare problemi di interoperabilità, tale anticipazione è consentita solo nell'ambito di attività relative al medesimo procedimento.
5. Le marche temporali e le CRL emesse precedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione sono valide ed efficaci per l'intervallo di tempo previsto.

ART. 30

(Abrogazioni)

1. La presente deliberazione abroga la circolare dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione 19 giugno 2000, n. 24 e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, le deliberazioni del CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4 e 18 maggio 2006, n. 34.

Roma, 21 maggio 2009

Il presidente: PISTELLA

09A14307

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 1° dicembre 2009, n. **17082/114**.

Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

Ai sigg.ri prefetti della Repubblica

Ai sigg.ri commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano

e, per conoscenza

Al sig. presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Il 12 dicembre del corrente anno entreranno in vigore le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

La complessità della disciplina in argomento, che investe tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia delle SS.LL., quali responsabili delle Commissioni provinciali di pubblico spettacolo, hanno reso necessario l'emanazione della presente circolare esplicativa. La medesima è stata strutturata anche tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori del settore e dall'ANCI.

Al fine di rendere le disposizioni della circolare pienamente intellegibili, anche per gli aspetti squisitamente tecnici ed amministrativi nonché per facilità di lettura, si è ritenuto opportuno articolarne il testo in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.

Prima di analizzare gli articoli di interesse, si evidenziano, di seguito, le particolari esigenze in base alle quali è stato adottato il decreto ministeriale 18 maggio 2007:

superare la condizione determinata dal decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 1997 recante la sospensione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;

supportare le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento nei nuovi compiti loro affidati dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in merito all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione delle nuove tipologie di attrazione nell'elenco di cui all'art. 4, della legge 18 marzo 1968, n. 337;

aggiornare il quadro normativo cogente in un settore che, negli ultimi anni, ha visto, fra l'altro, l'emanazione di importanti norme tecniche di riferimento tra le quali:

UNI EN 13814:2005 - Fairground and amusement park machinery and structures – Safety (che ha sostituito la UNI 10894:2000);

UNI EN 13782:2006 - Strutture temporanee - Tende – Sicurezza(che ha sostituito la UNI 10949:2001);

UNI EN 1069:2002 - Acquascivoli di altezza uguale o maggiore di 2 m - Requisiti di sicurezza e metodi di prova;

UNI EN 14960:2007 - Attrezzature da gioco gonfiabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (Inflatable play equipment - Safety requirements and test metodo);

Serie UNI EN 1176 - Attrezzature per aree da gioco (Play ground equipment).

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

L'art. 1 individua l'ambito di applicazione.

Il comma 1, dell'art. 1, dispone testualmente:

«1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337».

Al riguardo, si precisa che:

l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ha istituito «presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione».

Il primo elenco «tipologico» delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, ai sensi del citato art. 4, è quello riportato nel decreto interministeriale 23 aprile 1969.

Ad esso si sono succeduti nel tempo, come previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, gli aggiornamenti, a seguito degli inserimenti nell'iniziale elenco di nuove attrazioni, mediante decreti emanati dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'interno.

A tutt'oggi, dopo quello iniziale del 23 aprile 1969, i successivi decreti interministeriali emessi, sono nell'ordine, i seguenti: decreto ministeriale 22 luglio 1981, decreto ministeriale 10 gennaio 1985, decreto ministeriale 1° giugno 1989, decreto ministeriale 10 novembre 1990, decreto ministeriale 10 aprile 1991, decreto ministeriale 9 aprile 1993, decreto ministeriale 23 luglio 1997, decreto ministeriale 8 maggio 2001, decreto ministeriale 7 gennaio 2002, decreto ministeriale 20 marzo 2003, decreto ministeriale 29 ottobre 2003, decreto ministeriale 28 febbraio 2005, decreto ministeriale 10 marzo 2006 e decreto ministeriale 7 novembre 2007;
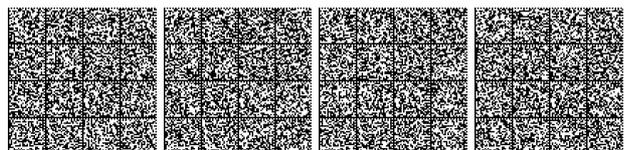
in base al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e alle successive integrazioni, le attività dello spettacolo viaggiante sono classificate in 6 sezioni, così definite:

Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni;

Sezione II - Balli a palchetto o balere;

Sezione III - Teatri viaggianti;

Sezione IV - Circhi equestri;

Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;

Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal decreto ministeriale 28 febbraio 2005);

la sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante, oltre al requisito antincendio, ed in particolare alla pubblica incolumità in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 139/2006, riguarda anche gli altri requisiti di solidità, sicurezza e igiene, anche ai fini della prevenzione degli infortuni, in relazione a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (in seguito indicato con l'acronimo T.U.L.P.S.), così come modificati dall'art. 4, comma 1, lett. *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, relativamente alle verifiche e ai controlli affidati alle previste Commissioni di vigilanza;

il decreto ministeriale 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attività dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell'apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell'art. 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc. Al riguardo è dunque utile ricordare che, in presenza di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, la Commissione di vigilanza, ai fini delle previste verifiche, deve comunque acquisire, ai sensi dell'art. 141-*bis*, comma 5, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, limitatamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., alle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

Il comma 2, dell'art. 1, dispone:

«2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.»;

alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 1996; alle stesse pertanto, oltre alle norme di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007, si applicano anche le norme di cui al suddetto decreto ministeriale 19 agosto 1996.

Art. 2.

Definizioni

L'art. 2, comma 1, elenca le definizioni e, in particolare, dalla lettera *a)* alla lettera *d)* dispone quanto segue:

«1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;

d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni»;

Al riguardo, si precisa che:

il decreto ministeriale 18 maggio 2007, come detto in precedenza, si applica a tutte le «attività» riportate nell'elenco del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti, comprese, quindi, le «piccole attrazioni» della Sezione I. In merito appare opportuno evidenziare che per tali tipologie di piccole attrazioni (molte di esse sono prodotte in serie e comportano una interazione con il pubblico quasi nulla, come nel caso ad esempio delle rotonde o tiri al gettone, ovvero molto limitata, come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta, denominate «kiddie ride»), sono in corso necessari approfondimenti al fine di adottare procedimenti semplificati per la registrazione e il rilascio del codice identificativo, i cui esiti si fa riserva di far conoscere;

sulla definizione di attività di spettacolo viaggiante «esistente» si rinvia alla lettera circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008 del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, con cui è stato già fornito un opportuno chiarimento. Si conferma dunque che un'attività di spettacolo viaggiante si considera «esistente» se è stata posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore del decreto 18 maggio 2007 (12 dicembre 2007). La condizione di esistenza è verificabile attraverso il posses-

so da parte del gestore della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. (licenza della Autorità locale di pubblica sicurezza) e la congruenza fra la documentazione agli atti dello stesso gestore (relazione, disegni, fotografie, manuale d'uso e manutenzione, collaudi annuali da parte di tecnici abilitati) e la specifica attività in questione;
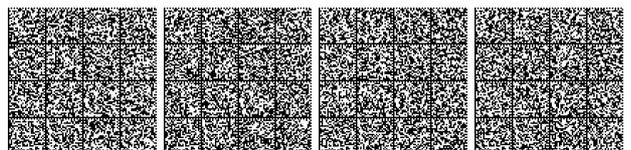
l'ambito di competenza delle Commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi caratterizzati dalle attività dello spettacolo viaggiante - quali i parchi definiti dal comma 1 lettera *d)* (1) , sia le altre tipologie di parchi con finalità ricreative, ludico-sportive, educative, ecc. (come, ad esempio, i parchi tematici, acquatici, avventura, faunistici), costituiti da aree recintate, in genere con ingresso a pagamento, allestite con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o con giochi e attrezzature fruibili dal pubblico e/o con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico;

ai fini dell'applicazione delle norme di prevenzione incendi resta valida la definizione riportata al titolo I della regola tecnica allegata al decreto ministeriale 19 agosto 1996 («spettacoli viaggianti e parchi di divertimenti: luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti»).

La lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 2, del decreto in commento, contiene la definizione della figura del gestore. Essa recita testualmente:

«*e)* gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni»;

i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del medesimo testo unico. Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex art. 69 T.U.L.P.S. e, per l'equiparazione stabilita dal decreto ministeriale 18 maggio 2007, possono essere rilasciate, alle condizioni indicate nel medesimo decreto ministeriale, anche al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento.

La successiva lettera *f)*, del comma 1, dell'art. 2, concerne la figura del conduttore, di seguito definita:

«*f)* conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico»;

(1) Questa definizione è stata tratta dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 (recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento), nel quale, fra l'altro, sono individuati i «parchi» soggetti all'autorizzazione ministeriale disciplinata dall'art. 8 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394. Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è stato abrogato l'intero titolo III del D.M. 21 dicembre 2005 e, di conseguenza, è stata soppressa l'autorizzazione ministeriale e la correlata classificazione dei parchi di divertimento.

il conduttore, che la UNI EN 13814:2005 definisce come «operator», è indicato come la persona «preposta», in senso lato, dal gestore al funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico; non occorre quindi che, a tal fine, si formalizzi fra i due soggetti una delega in senso stretto. Si ritiene comunque necessaria una attestazione, a firma del gestore, sottoscritta, per conferma, dal conduttore, sull'avvenuta formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 3.

Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante

L'art. 3 fissa i requisiti tecnici delle nuove attività ai fini della sicurezza. Tale norma dispone:

«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità».

In merito si chiarisce quanto segue:

sul concetto di «nuova attività» si rinvia alla sopra citata lettera-circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, con cui sono stati forniti opportuni chiarimenti. Si conferma dunque che un'attività è da considerarsi «nuova», e quindi soggetta agli obblighi di cui all'art. 4, del decreto 18 maggio 2007 (registrazione e codice identificativo), anche quando, pur essendo già compresa, per tipologia, nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, della legge n. 337/1968, e prodotta prima dell'entrata in vigore del decreto, sia stata posta in esercizio dopo la stessa data.

Art. 4.

Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

L'art. 4 definisce, per le nuove attività, il procedimento di registrazione e conseguente rilascio del codice da parte dei Comuni, previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il comma 1, del citato art. 4, così recita:

«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune».

In merito si chiarisce quanto segue:

al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l'esame di competenza,

che prevede anche il «controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio», l'attività dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune che deve provvedere alla registrazione dell'attività stessa.

Il comma 2, lettere *a)* e *b)*, recita:

«2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione (2) dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attività (3)»;

l'istanza di registrazione dell'attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che l'attività stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio: il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc.;

il richiedente, ai fini della registrazione e della contestuale assegnazione del codice, da parte del Comune, deve presentare un'idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 2007, corredata dal manuale di uso e manutenzione e dal libretto dell'attività dello spettacolo viaggiante;

si precisa che la suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, non deve essere confusa con il «fascicolo della costruzione» o «fascicolo tecnico» (indicato nella norma UNI EN 13814:2005 come «Official technical dossier»). Quest'ultimo, infatti, rappresenta il documento che reca tutti gli atti progettuali dell'attività dello spettacolo viaggiante e delle sue varie componenti strutturali, meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, ecc. e deve essere conservato a cura del costruttore e, solo a richiesta, posto a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

Il successivo comma 3 recita:

«3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport»;

per «traduzioni ufficiali in italiano» si intendono le traduzioni effettuate, o da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione, o da persone comunque competenti dell'attività di spettacolo viaggiante quali il costruttore o il tecnico abilitato. In entrambi i casi è necessario che la traduzione sia asseverata presso i competenti uffici giudiziari secondo la normativa vigente in materia.

I commi 4 e 5 dispongono testualmente:

«4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti».

La Commissione di vigilanza deve:

verificare la corrispondenza, per quanto possibile e visibile, fra l'attività di spettacolo viaggiante posta in essere e quella riportata nella documentazione tecnica illustrativa e certificativa di cui all'art. 4, comma 2;

verificare l'idoneità formale della suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, a firma di professionista abilitato, nell'ambito delle proprie competenze professionali, o della apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore. La Commissione di vigilanza, in questa fase, deve porre attenzione sulla circostanza che il professionista abilitato, chiamato a sottoscrivere la documentazione, non risulti «incardinato» (in altri termini non legato da un rapporto fisso di impiego) nell'azienda del costruttore e/o del gestore dell'attività dello spettacolo viaggiante;

controllare il regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

senza entrare nel merito «tecnico» della documentazione tecnica-illustrativa e certificativa prodotta dal richiedente, fatta salva comunque la facoltà di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti, non ha compiti di controllo, o di approvazione o ancora di certificazione sulla progettazione, sulla costruzione e sul collaudo delle attività di spettacolo viaggiante. Le stesse infatti sono «prodotti» e, in quanto tali, regolamentate autonomamente, ai fini della sicurezza, in

(2) Il manuale di uso e manutenzione è il «documento che contiene tutte le istruzioni, le documentazioni, disegni e le informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria» (vedi art. 2, comma 1, lett. g).

(3) Il libretto dell'attività è il «registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi» (vedi art. 2, comma 1, lett. h).

termini di responsabilità, riferimenti tecnici e modalità di controllo e certificazione;

nei casi in cui siano presenti attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante è necessario che nella documentazione consegnata alla Commissione di vigilanza sia contenuta anche un'autonoma dichiarazione a firma di professionista abilitato o certificazione di un organismo di certificazione accreditato, che attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività di spettacolo viaggiante sui passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento (ad esempio: le norme UNI EN 13814:2005, Appendix G - Acceleration effects on passengers) o, in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti (ad esempio ASTM Committee F24).

I commi 6 e 7 dispongono letteralmente:

«6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di...;

Denominazione dell'attività...;

Codice……………./…………….;

Estremi del presente decreto..., art. 4»;

per assicurare che, su tutto il territorio nazionale, il codice identificativo dell'attività di spettacolo viaggiante assegnato dal Comune sia unico, è necessario che lo stesso sia formato: dal numero che identifica il codice ISTAT del Comune stesso, dal numero progressivo assegnato dal Comune e infine dal numero indicante l'anno di rilascio del codice medesimo, come di seguito riportato:

Codice ISTAT del Comune	separatore	Progressivo assegnato dal Comune	Separatore	Anno Assegnazione
XXXXXX	-	XXXX	/	20XX

il codice identificativo dell'attività di spettacolo viaggiante dovrà essere riportato su una targa metallica da fissare stabilmente e in posizione visibile sull'attività stessa. A tal proposito, si ritiene utile indicare, con un esempio, il fac-simile di una targa metallica:

Esempio (immagine non in scala):

Comune di	MODENA
Denominazione della attività Tipologia Elenco Ministeriale (Art. 4 L 337/68)	BOWLING DEI DESIDERI ROTONDA TIRI A SFERA SU BIRILLI
Codice	036023-0012/2008
Ministero dell'Interno - D.M. 18 Maggio 2007, art. 4	

affinché la targa metallica sia visibile e stabilmente fissata sull'attività di spettacolo viaggiante, la targa deve avere i seguenti requisiti:

dimensioni: altezza minima: 50 mm; lunghezza minima: 200 mm; spigoli arrotondati con raggio minimo R= 2,5 mm;

fissaggio: in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti;

sistemi di fissaggio: saldatura, rivetti, ribattini, viti, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia;

Il fissaggio, inoltre, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere realizzato in maniera tale che la rimozione della targa, senza l'ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il deterioramento della medesima;

Caratteri per la compilazione della targa metallica: utilizzo di lettere maiuscole in lingua italiana e numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di lettura, devono avere un'altezza minima di 4 mm.

Il comma 8 recita:

«8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera *d)*, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635»;

ai sensi dell'art. 141 e seguenti, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 311/2001, la competenza ad accertare gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene di una specifica attività di spettacolo viaggiante, la cui «tipologia» non sia stata ancora compresa nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968, è della Commissione comunale di vigilanza, fatte salve le situazioni in cui la stessa non sia stata istituita.

Il comma 9 recita:

«9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione»;

al fine di semplificazione l'adempimento di questo obbligo può essere assolto anche dal nuovo gestore dell'attività di spettacolo viaggiante, per la quale sia stato rilasciato il codice identificativo. L'obbligo, viceversa, non sussiste nei confronti del costruttore dell'attività di spettacolo viaggiante o di altri soggetti diversi dal gestore, in quanto non titolari della licenza di esercizio;

la comunicazione di cessione o vendita dell'attività al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo ha lo scopo di tenere sempre aggiornati i relativi atti e permettere, quindi, in qualsiasi momento, di risalire al gestore responsabile dell'attività stessa, nonché di poter attivare quelle iniziative di prevenzione o di vigilanza su particolari serie di attrazioni soggette a difetti, malfunzionamenti, ecc., che possono ridurre il loro livello di sicurezza;
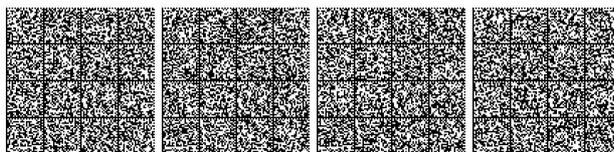
le finalità per le quali il gestore, in caso di dismissione dell'attività di spettacolo viaggiante, deve consegnare la targa identificativa ovvero comunicare l'avvenuta distruzione, sono quelle di evitare possibili illeciti e consentire un tempestivo aggiornamento del «registro» nazionale delle attività stesse. Ne consegue, quindi, che i codici identificativi delle attività dello spettacolo viaggiante dismesse, non possono essere riassegnati.

Il comma 10, infine, dispone quanto segue:

«10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza (4), lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo»;

il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;

il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l'attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;

nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «non gestore» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa;

qualora l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta ad un soggetto che la esercirà definitivamente fuori dal territorio nazionale, il gestore cedente deve adempiere a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;

nel «libretto dell'attività» di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa;

nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell'art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l'attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.

(4) Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 5.

Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

L'art. 5, commi 1 e 2, testualmente dispone:

«1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;

b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;

c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;

b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;

c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;

d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato».

L'art. 5 definisce i procedimenti di registrazione e rilascio del codice identificativo per le attività esistenti, sia in Italia che all'estero. In merito si chiarisce quanto segue:

per la operatività delle disposizioni concernenti le attività di spettacolo viaggiante «esistenti» si rinvia alla successiva disposizione transitoria;

il libretto dell'attività di spettacolo viaggiante, ai fini della registrazione e dell'ottenimento del codice, in
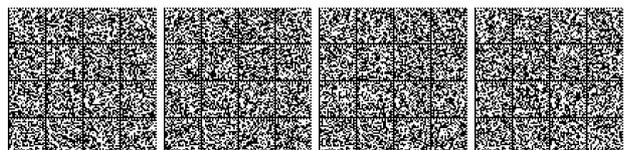
quanto fondamentale strumento di gestione, è necessario anche per le attività esistenti;

le attività di spettacolo viaggiante esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE, devono, a differenza di quelle già esistenti sul territorio nazionale, ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale;

salvo possibili accordi bilaterali a livello governativo, le attività di spettacolo viaggiante esistenti in altri Stati diversi da quelli sopra citati, sono da considerarsi «nuove» a tutti gli effetti e dovranno essere state costruite secondo le attuali norme di buona tecnica (p.e. UNI EN 13814:2005).

Art. 6.

Dichiarazione di corretto montaggio

L'art. 6 fissa le modalità di corretto montaggio di ciascuna attività e quelle di attestazione dello stesso montaggio. In merito si chiarisce quanto segue:

Il comma 2 testualmente dispone:

«2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato».

qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente fornitore e il quadro elettrico generale delle stesse attività (per esempio, il quadro di bordo macchina) rientrino nel campo di applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto stabilito dall'art. 7, del decreto medesimo; negli altri casi si suggerisce l'utilizzo della modulistica prevista dalla lettera circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica prot. n. P515/4101 sott.72/E.6 del 24 aprile 2008, disponibile anche sul sito internet: www.vigilfuoco.it

Il comma 3, infine, recita come segue:

«3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante»;

relativamente al comma 3, dell'art. 6, si segnala la pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 giugno 2008 recante «Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007» (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2008).

Sfilate di carri allegorici

Con la presente circolare si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli enti locali sia dalle prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco;

i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'art. 141-*bis* del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le «attrazioni» dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007;

si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, «i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico», così come definiti all'art. 1, comma 1, lettera *l)*, del decreto ministeriale 19 agosto1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al decreto ministeriale 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia
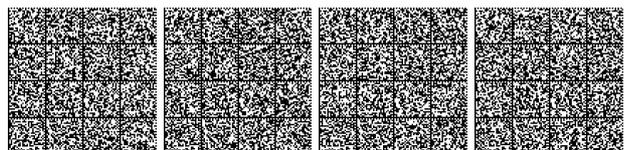
è quella provinciale (si veda il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311). Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco.

Disposizione transitoria

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 20 novembre 2009, è stata emanata una disposizione transitoria per assicurare la piena ed efficace operatività delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007, così come chiarite nella presente circolare, sia per gli operatori del settore che per gli enti locali. Tale disposizione prevede che, ferma restando, per le nuove attività di spettacolo viaggiante, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007, sin dal 12 dicembre 2007 (art. 8), le attività di spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano già presentato o che presentino l'istanza di cui al comma 1, dell'art. 5, entro il 12 dicembre 2009, devono ottenere, ai fini della prosecuzione dell'esercizio, la registrazione e il connesso codice identificativo (art. 4) entro il 31 dicembre 2010.

I sigg. prefetti vorranno adottare le iniziative ritenute più opportune per una corretta applicazione ed ampia diffusione dei contenuti della presente circolare, che verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, assicurando, in particolare, ai sindaci ogni proficua collaborazione.

Le SS.LL. vorranno, altresì, attivare, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, un sistema di monitoraggio delle istanze, presentate entro il termine del 12 dicembre 2009, dai gestori delle attività già esistenti, nonché degli ulteriori aspetti di problematicità che dovessero emergere, dei cui esiti vorranno dare comunicazione al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile e al Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli aspetti di rispettiva pertinenza.

Roma, 1° dicembre 2009

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
PROCACCINI

09A14615

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-282) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.